

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/154/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei Taliban e che modifica la posizione comune 96/746/PESC** 1

2001/155/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la posizione comune 98/725/PESC** 3

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida** 5

- ★ **Regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999** 10

Regolamento (CE) n. 383/2001 della Commissione del 26 febbraio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14

- ★ **Regolamento (CE) n. 384/2001 della Commissione, del 26 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio per quanto concerne il prezzo medio per gruppi di varietà** 16

- ★ **Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda il tasso di umidità ammissibile per la consegna di talune varietà di tabacco e le zone di produzione riconosciute** 18

Regolamento (CE) n. 386/2001 della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione 24

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 387/2001 della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	27
Regolamento (CE) n. 388/2001 della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	29
Regolamento (CE) n. 389/2001 della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/156/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore del settore dei trasporti marittimi (nuovo contratto di servizio pubblico marittimo) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2447]** 32

2001/157/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 345]** 51

2001/158/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le importazioni di miele ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 348]** 52

2001/159/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, recante quinta modifica della decisione 95/473/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Francia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 352]** 54

2001/160/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2001, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità in relazione a Cipro ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 371]** 56

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2001
concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei Taliban e che modifica la posizione
comune 96/746/PESC

(2001/154/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 96/746/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni e equipaggiamento militare nei confronti dell'Afghanistan ⁽¹⁾.
- (2) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune 1999/727/PESC relativa a misure restrittive contro i Taliban ⁽²⁾.
- (3) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1333 (2000), in seguito denominata «UNSCR 1333 (2000)», che stabilisce le misure da applicare contro la fazione afghana nota con il nome di Taliban, la quale si autoproclama altresì Emirato islamico dell'Afghanistan, nonché contro Usama Bin Laden e individui ed entità associati a quest'ultimo.
- (4) La UNSCR 1333 (2000) prevede misure da applicare al territorio controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'ONU.
- (5) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/56/PESC relativa all'Afghanistan ⁽³⁾.
- (6) La posizione comune 96/746/PESC dovrebbe essere modificata onde assicurare un'esenzione all'embargo di armi in relazione alla fornitura di equipaggiamenti militari non letali prevista dalla UNSCR 1333 (2000).
- (7) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Oltre alle misure adottate ai sensi della posizione comune 96/746/PESC e della posizione comune 1999/727/PESC che

continueranno ad essere applicate all'intero territorio dell'Afghanistan, si applicano le misure descritte in prosieguo.

Articolo 2

1. Sono vietate la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e dei relativi pezzi di ricambio nel territorio dell'Afghanistan controllato dai Taliban quale definito dal comitato delle sanzioni dell'ONU, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).

2. Saranno vietate la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, nel territorio dell'Afghanistan controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'ONU, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari del personale armato sotto il controllo dei Taliban, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).

3. Tutti i funzionari, agenti, consiglieri e tutto il personale militare degli Stati membri presenti in Afghanistan per fornire ai Taliban consulenza su questioni militari e su altri problemi di sicurezza connessi sono richiamati.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni dell'ONU, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, esportati in Afghanistan da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari.

Articolo 3

Tutti gli uffici dei Taliban e della Ariana Afghan Airlines situati nell'Unione europea saranno chiusi.

⁽¹⁾ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 16.11.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 21 del 23.1.2001, pag. 1.

Articolo 4

I capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti a Usama Bin Laden e a persone e entità associate a quest'ultimo, quali definite dal comitato delle sanzioni dell'ONU, sono congelati e sarà vietato mettere a disposizione di Usama Bin Laden, delle persone o delle entità associate a quest'ultimo, quali definite dal comitato delle sanzioni dell'ONU, fondi o altre risorse finanziarie, alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).

Articolo 5

Saranno vietate la vendita, la fornitura o l'esportazione della sostanza chimica denominata «anidride acetica» da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal loro territorio a qualsiasi persona nel territorio dell'Afghanistan controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'ONU, nonché a qualsiasi persona ai fini di qualsiasi attività svolta sul territorio controllato dai Taliban, quale definito da detto comitato o gestita a partire da tale territorio.

Articolo 6

Il permesso di decollare da e di atterrare nella Comunità o di sorvolare il territorio degli Stati membri per gli aeromobili decollati da, o diretti ad, un luogo situato nel territorio dell'Afghanistan controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'ONU, sarà negato alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).

Articolo 7

Gli Stati membri adottano misure atte a limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di tutti gli alti funzionari Taliban di livello di ministro aggiunto o più elevato, del personale militare di grado equivalente sotto il controllo dei Taliban e di altri

consiglieri e dignitari Taliban di livello elevato alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).

Articolo 8

Nella posizione comune 96/746/PESC dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

L'articolo 1 non si applica alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni dell'ONU, né si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, esportati in Afghanistan da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari.»

Articolo 9

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2001****che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la posizione comune 98/725/PESC**

(2001/155/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2000/696/PESC ⁽¹⁾ ha mantenuto misure restrittive specifiche nei confronti dell'ex presidente della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI), Slobodan Milosevic, e delle persone a lui collegate, revocando tutte le altre sanzioni imposte contro la RFI dal 1998.
- (2) Nelle conclusioni del 22 gennaio 2001, il Consiglio si è compiaciuto che le elezioni legislative in Serbia del dicembre scorso si siano svolte in modo libero e regolare. Il loro risultato conferma la determinazione del popolo serbo di proseguire verso il consolidamento della democrazia nel paese.
- (3) Le misure restrittive pertanto dovrebbero essere limitate all'ex presidente della RFI, Slobodan Milosevic, alla sua famiglia e alle persone incriminate dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).
- (4) La posizione comune 2000/696/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) Occorre abrogare la posizione comune 98/725/PESC, del 14 dicembre 1998, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che nella Repubblica federale di Jugoslavia agiscono contro i media indipendenti ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2000/696/PESC è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Il divieto di rilascio dei visti di cui all'articolo 4 della posizione comune 98/240/PESC e all'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC è limitato all'ex presidente della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) Slobodan Milosevic, alla sua famiglia e alle persone incriminate dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, ancora residenti nella RFI, il cui elenco figura in allegato.

2. Sono possibili eccezioni nei casi in cui il rilascio del visto è necessario perché la persona incriminata possa comparire dinanzi al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia.

3. L'elenco delle persone identificate nell'allegato è aggiornato da una decisione applicativa del Consiglio.»

- 2) L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1:

Milosevic Slobodan	Ex presidente della RFI, nato il 20.8.1941
Gajic-Milosevic Milica	Nuora, nata nel 1970
Markovic Mirjana	Moglie, nata il 10.7.1942
Milosevic Borislav	Fratello, nato nel 1936

⁽¹⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2000/696/PESC.

Milosevic Marija	Figlia, nata nel 1965
Milosevic Marko	Figlio, nato il 2.7.1974
Milutinovic Milan	Presidente della Serbia, nato il 19.12.1942
Ojdanic Dragoljub	Ex ministro della Difesa, nato l'1.6.1941
Sainovic Nikola	Ex vice Primo ministro, nato il 7.12.1948
Stojilkovic Vljako	Ex ministro dell'Interno, nato nel 1937
MrKsic Mile	IT-95-13a, nato il 20.7.1947
Radic Miroslav	IT-95-13a, nato l'1.1.1961
Sljivancanin Veselin	IT-95-13a, nato il 13.6.1953.»

Articolo 2

La posizione comune 98/725/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. LINDH

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 381/2001 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2001
che istituisce il meccanismo di reazione rapida**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità persegue in varie regioni del mondo politiche di aiuto allo sviluppo, di aiuto macrofinanziario, di cooperazione economica, regionale e tecnica, di ricostruzione, di aiuti a favore dei rifugiati e degli sfollati, nonché azioni di sostegno per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (2) Gli obiettivi dei programmi di assistenza e di cooperazione, nonché le condizioni per una loro efficace esecuzione possono essere in particolare minacciati, o direttamente compromessi, dall'insorgere di una crisi o dallo scoppio di un conflitto, da attacchi imminenti o effettivi all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità delle persone.
- (3) Nella relazione da esso adottata sullo sviluppo della capacità di gestione non militare delle crisi da parte dell'Unione, il Consiglio europeo di Helsinki, del 10 e 11 dicembre 1999, ha, in particolare, rilevato al riguardo che «occorrerebbe istituire meccanismi di finanziamento rapido quali, ad esempio, il fondo di reazione rapida della Commissione, che consentano di erogare più celermente finanziamenti a sostegno delle attività dell'UE, contribuire alle operazioni condotte da altre organizzazioni internazionali e finanziare, ove opportuno, le attività delle ONG».
- (4) In tale ottica, per sostenere le politiche e i programmi comunitari esistenti è necessario prevedere un meccanismo che consenta alla Comunità di agire con urgenza per contribuire a ripristinare o a salvaguardare le condizioni normali di esecuzione delle politiche intraprese così da preservarne l'efficacia.

- (5) Un siffatto meccanismo deve consentire in particolare, mediante iter decisionali accelerati, di mobilitare e impegnare rapidamente risorse finanziarie specifiche.
- (6) Spetta al Consiglio e alla Commissione rendere coerenti le attività esterne dell'Unione europea svolte nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, in materia economica e sociale e di sviluppo. Nella relazione sopra menzionata il Consiglio europeo ha quindi sottolineato che «per far fronte più rapidamente e con maggior incisività all'insorgere di situazioni di crisi l'Unione ha bisogno di potenziare la capacità di risposta e l'efficacia dei suoi strumenti e risorse e la loro sinergia».
- (7) L'ambito di applicazione del presente regolamento non include il finanziamento delle attività di cui al («regolamento ECHO») regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ⁽³⁾.
- (8) È necessaria la massima trasparenza nell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, nonché un adeguato controllo sull'impiego degli stanziamenti.
- (9) La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono prese in considerazione dal presente regolamento.
- (10) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, alle condizioni definite nel presente regolamento, un meccanismo (in seguito denominato «meccanismo di reazione rapida») destinato a consentire alla Comunità di rispondere in modo rapido, efficace e flessibile a situazioni di emergenza o di crisi o a minacce di crisi.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 213.

⁽²⁾ Parere emesso il 17 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

Articolo 2

1. Il meccanismo di reazione rapida si basa sull'insieme degli strumenti giuridici comunitari esistenti, elencati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le azioni che, in condizioni normali, rientrano nell'insieme dei regolamenti e dei programmi di cui all'allegato, possono essere avviate nell'ambito del presente regolamento se:

- a) l'azione prevista è immediata e, data la necessità di agire rapidamente, essa non può essere intrapresa entro un termine ragionevole nell'ambito degli strumenti giuridici esistenti;
- b) l'azione è limitata nel tempo, come specificato all'articolo 8.

3. In deroga al paragrafo 2, non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento le attività contemplate dal regolamento ECHO che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito di detto regolamento.

In particolari circostanze relative alla gestione delle crisi e alla sicurezza, la Commissione può tuttavia decidere che un intervento tramite il meccanismo di reazione rapida sia più efficace se associato, eventualmente, ad un'azione ECHO. In questi casi è assicurato uno stretto coordinamento per raggiungere una coerenza globale ottimale.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può modificare l'allegato su proposta della Commissione.

Articolo 3

1. Il meccanismo di reazione rapida può essere attivato nei paesi beneficiari interessati in situazioni di crisi reali o potenziali, quando sono minacciati l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone, in una situazione che rischia di degenerare in conflitto armato o minacci di destabilizzare il paese e se questa situazione è tale da compromettere i benefici delle politiche e dei programmi di assistenza e di cooperazione, alla loro efficacia e/o alle condizioni di buona esecuzione.

2. Possono essere avviate a titolo del meccanismo di reazione rapida le azioni civili che, rientrano nell'insieme dei settori di intervento contemplati dagli strumenti di cui all'allegato, miranti a preservare o a ristabilire, in situazioni di crisi reali o potenziali, le condizioni di stabilità necessarie alla buona esecuzione, al successo delle politiche e dei programmi di aiuto, assistenza e cooperazione.

Articolo 4

1. Le azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida sono decise dalla Commissione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Esse sono attuate dalla Commissione secondo le procedure finanziarie e le altre procedure in vigore, incluse quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Quando la Commissione intende agire a titolo del presente regolamento e prima di adottare una decisione, essa ne informa senza indugio il Consiglio. Nel prosieguo della sua

azione, la Commissione tiene debitamente conto dell'orientamento espresso dal Consiglio ai fini della coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea.

Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento costituisce un aiuto non rimborsabile.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono esenti da imposte, tasse e dazi doganali.

Articolo 6

1. I partner degli interventi per le finalità previste dal presente regolamento possono essere le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari e le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali e le loro agenzie, le ONG e gli operatori pubblici e privati che dispongono dell'esperienza e delle competenze necessarie.

2. La Commissione può concludere contratti o convenzioni quadro di finanziamento con le agenzie governative interessate, le organizzazioni internazionali, le ONG e gli operatori pubblici o privati in base alla loro capacità d'intervento rapido nel settore della gestione delle crisi. Qualora siano indispensabili capacità particolari o la credibilità dell'operazione e la fiducia delle parti dipendano dall'intervento di una persona o di un'organizzazione particolare, la Commissione può stipulare contratti con organizzazioni o operatori specifici anche se in precedenza non è stato concluso alcun accordo quadro.

3. Dopo che la Commissione ha adottato una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 4 e il più rapidamente possibile, è concluso un accordo finanziario con le ONG e con gli operatori pubblici e privati che sono stati selezionati per l'intervento, in base ai rispettivi accordi quadro.

4. Le ONG che possono beneficiare di un accordo finanziario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere organizzazioni autonome senza fini di lucro;
- b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nel paese terzo beneficiario dell'aiuto comunitario.

Soltanto in casi eccezionali la sede principale può essere in un diverso paese terzo.

5. Al fine di determinare se un'ONG o un operatore privato possono avere accesso ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'urgenza dell'azione prevista;
- c) l'esperienza nel settore in questione;
- d) la disponibilità a prendere parte, se necessario, ad un sistema specifico di coordinamento istituito per realizzare l'intervento;
- e) i risultati ottenuti in precedenza e le garanzie che possono essere fornite riguardo all'imparzialità nell'attuazione dei compiti assegnati.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Articolo 7

1. Le convenzioni o i contratti di finanziamento conclusi a titolo del presente regolamento prevedono che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche sul posto secondo le procedure in vigore.
2. La Commissione può effettuare verifiche e ispezioni sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽¹⁾. Le misure adottate dalla Commissione prevedono una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽²⁾.

Articolo 8

1. Ogni anno, l'autorità di bilancio fissa, entro i limiti delle prospettive finanziarie, un massimale globale per il finanziamento degli interventi previsti a titolo del presente regolamento.
2. Il periodo di attuazione di ogni azione a titolo del presente regolamento non può superare i sei mesi.
3. In casi eccezionali, a causa della natura specifica o della gravità della crisi in questione, la Commissione può decidere un'azione complementare. Questa azione complementare deve essere conforme a quanto previsto per l'azione iniziale.

Articolo 9

1. Dopo aver adottato la decisione, la Commissione informa senza indugio il Consiglio delle azioni e dei progetti approvati, indicandone in particolare gli importi, la natura e i partner interessati. La Commissione tiene inoltre il Consiglio al corrente dell'attuazione di tali azioni e progetti e, se del caso, del loro seguito.
2. La Commissione, al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e non oltre il momento del loro completamento, valuta le azioni effettuate nell'ambito del

presente regolamento per determinare se gli obiettivi perseguiti dall'azione sono stati raggiunti e, se necessario, per definire orientamenti intesi a rendere più efficaci le azioni future. Se del caso, la valutazione riguarda anche il seguito delle azioni nell'ambito dei regolamenti e dei programmi comunitari esistenti. La Commissione informa senza indugio il Consiglio dell'esito di tale valutazione.

Articolo 10

1. La Commissione assicura, in particolare in loco, il coordinamento efficace delle azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida con le azioni degli Stati membri per migliorare la coerenza, la complementarità e l'efficacia degli interventi. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri si scambiano qualsiasi informazione utile sulle azioni che intraprendono o prevedono di intraprendere.
2. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali. Essa vigila affinché le azioni svolte nell'ambito del meccanismo di reazione rapida siano coordinate e coerenti con quelle delle organizzazioni e degli organismi internazionali e regionali.
3. Sono adottate le misure necessarie a dare visibilità al contributo della Comunità.

Articolo 11

Entro il 31 dicembre 2005, il Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento. A tal fine, entro sei mesi prima di tale data, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione di valutazione globale sull'applicazione del regolamento, eventualmente corredato di proposte sul suo futuro e, se necessario, delle modifiche da apportare allo stesso.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

ALLEGATO

Regolamenti/decisioni «geografici»

- Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ⁽¹⁾.
- Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ⁽²⁾.
- Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza ⁽³⁾.
- Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽⁴⁾.
- Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale ⁽⁵⁾.
- Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ⁽⁶⁾.
- Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE ⁽⁷⁾.
- Accordo di partenariato ACP firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in attesa di ratifica).
- Quarta Convenzione ACP-CE ⁽⁸⁾ (testo dell'accordo, protocollo finanziario, protocolli 1-9, dichiarazioni).

Regolamenti e decisioni «settoriali» (aiuto alimentare, ricostruzione, ONG, ecc.)

- Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽⁹⁾.
- Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) ⁽¹⁰⁾.
- Regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia ⁽¹¹⁾.
- Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo ⁽¹²⁾.
- Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽¹³⁾.
- Decisione 1999/25/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS ⁽¹⁴⁾.
- Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2840/98 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3. Convenzione modificata da ultimo dall'accordo firmato a Maurice il 4 novembre 1995 (GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3).

⁽⁹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 68 dell'8.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2000 (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 1).

⁽¹²⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 31.

⁽¹⁵⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1.

- Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ⁽¹⁾.
- Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) ⁽²⁾.
- Decisione 2000/474/CE del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale «Bonifica del canale navigabile del Danubio» ⁽³⁾.
- Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 382/2001 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2001****relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno continuare la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati quando è nell'interesse reciproco della Comunità e dei paesi partner in questione.
- (2) Il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni relative alle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America nel 1994, nel 1998 e nel 1999. L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno convenuto di rafforzare le relazioni reciproche nella Dichiarazione transatlantica del 1990, nella nuova Agenda transatlantica del 1995, nel Partenariato economico transatlantico del 1998 e nella Dichiarazione di Bonn del 1999. La politica commerciale comune dovrebbe essere integrata da una ulteriore diffusione di conoscenze generali attraverso un dialogo più intenso tra i partecipanti alle relazioni tra l'Unione europea e gli USA.
- (3) Nel 1996 il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno adottato, rispettivamente, una risoluzione ed un parere sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada, in cui si auspica lo sviluppo di più strette relazioni con il Canada. Tra la Comunità europea e il Canada è stato siglato nel 1976, un accordo quadro per la cooperazione commerciale ed economica ⁽²⁾, è stata firmata la Dichiarazione sulle relazioni tra la CEE e il Canada nel 1990 e nel piano di azione congiunta e nella dichiarazione politica congiunta del 1996 è stato deciso il rafforzamento delle relazioni reciproche. Le relazioni tra l'Unione europea e il Canada si sono diversificate e il Canada è un partner principale nel campo del commercio multilaterale e nelle questioni relative alle sfide globali e alla politica estera e di sicurezza comune. È pertanto necessario rafforzare ulteriormente tali relazioni attraverso un intenso processo di consultazione e cooperazione su un crescente numero di questioni.
- (4) Il presente regolamento completa e lascia impregiudicate le attività contemplate da strumenti specifici quali gli accordi tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America o tra la Comunità e il Canada che istituiscono programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione.

- (5) Nella dichiarazione congiunta del 1991 l'Unione europea e il Giappone hanno deciso di intensificare il dialogo reciproco e rafforzare la cooperazione e il partenariato. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su una comunicazione della Commissione al Consiglio dal tema: «Europa e Giappone: passi futuri» ⁽³⁾. Le conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione riguardo al Giappone riconoscono i particolari problemi specifici dell'accesso al mercato in Giappone. Il Consiglio considera prioritario il miglioramento dell'accesso al mercato giapponese ed in tale prospettiva il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1035/1999, dell'11 maggio 1999, relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei progetti europei e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea in Giappone ⁽⁴⁾. Il suddetto regolamento scadrà il 31 dicembre 2001. Inoltre i risultati della verifica del programma della Commissione sopra descritto hanno dimostrato l'utilità e l'efficacia del programma. Si ritiene pertanto necessario continuare a attuare i programmi della Commissione descritti nel suddetto regolamento. Il presente regolamento non pregiudica la decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativa al consolidamento del centro euro-giapponese per la cooperazione industriale ⁽⁵⁾, che rimane valida. Il regolamento (CE) n. 1035/1999 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (6) La cooperazione bilaterale con la Repubblica di Corea in campo economico e in altri settori dovrebbe essere promossa in conformità con i principi dell'accordo quadro sul commercio e la cooperazione con la Corea, con il parere del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulla penisola coreana. L'Unione europea dovrebbe sostenere i principi di mercato in Corea e favorire la rimozione delle barriere esistenti sul commercio e gli investimenti.
- (7) Nella dichiarazione congiunta del 1997 l'Unione europea e l'Australia hanno concordato di rafforzare le relazioni reciproche e di cooperare in numerosi settori nei quali condividono interessi comuni. Per l'ulteriore rafforzamento di queste relazioni è necessario un intenso processo di consultazione e cooperazione su un numero crescente di questioni di interesse bilaterale e internazionale.
- (8) Nella dichiarazione congiunta del 1999 l'Unione europea e la Nuova Zelanda hanno stabilito di rafforzare i rapporti e la cooperazione reciproci sulla base di un comune interesse a mutuo beneficio delle proprie popolazioni, e altresì ad attribuire alle relazioni reciproche una prospettiva a lungo termine.

⁽¹⁾ Parere emesso il 31 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 260 del 24.9.1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 119.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19.

- (9) Attualmente esistono numerose piccole linee di bilancio per il finanziamento delle azioni della Commissione per la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati definiti nel presente regolamento. Nell'ambito di tali linee di bilancio sono stati resi disponibili stanziamenti per il finanziamento di progetti pilota e azioni preparatorie. Dopo due anni di esperienza con i suddetti progetti pilota e azioni preparatorie, le misure finora attuate si sono dimostrate utili e occorre prorogarle come attività regolari. Per attuare tali misure in futuro la Comunità deve costantemente disporre dei mezzi necessari. Si ritiene quindi necessario, per una maggiore efficienza, per la continuità e la razionalizzazione delle risorse, creare una singola linea di bilancio per il finanziamento delle attività descritte nel presente regolamento. Ciò non deve tuttavia compromettere la trasparenza dell'utilizzo di tali linee di bilancio necessarie per le procedure di monitoraggio del Parlamento europeo.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che definisce le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (11) È responsabilità primaria degli Stati membri elaborare e attuare programmi di misure e azioni per sostenere gli sforzi dei loro esportatori per consolidare una presenza commerciale sui mercati stranieri.
- (12) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le attività degli Stati membri per promuovere le loro esportazioni di beni e servizi transfrontalieri nei mercati di paesi terzi.
- (13) La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri per attuare un programma specifico, coerente e mirato di misure e azioni che serva a integrare e valorizzare gli sforzi realizzati dagli Stati membri nel mercato giapponese.
- (14) Infine, alcune attività previste dal presente regolamento sono coperte dall'articolo 133 del trattato. Per le altre attività il trattato prevede solo le competenze di cui all'articolo 308.
- (15) Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità continua a realizzare azioni per promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra la Comunità e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australia.

Ai fini del presente regolamento, i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australia comprendono gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Repub-

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 3.

blica di Corea (in seguito denominata «Corea»), l'Australia e la Nuova Zelanda, in seguito denominati «i paesi partner».

Articolo 2

L'importo del contributo della Comunità ritenuto necessario per finanziare la realizzazione delle azioni previste nel presente regolamento è deciso annualmente dalle autorità competenti in materia di bilancio.

Articolo 3

Cooperazione

Le azioni rivolte alla promozione della cooperazione sono utilizzate per sostenere gli obiettivi definiti negli strumenti bilaterali esistenti in questo campo, concordati tra l'Unione europea e i paesi partner allo scopo di creare un contesto più propizio alla gestione e allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner.

Articolo 4

I finanziamenti comunitari nella sfera della cooperazione comprendono in particolare le seguenti attività:

- a) l'educazione e l'informazione al pubblico sulle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i paesi partner, con particolare riguardo per gli operatori politici, gli opinion maker e altri moltiplicatori;
- b) la crescita dei legami culturali, accademici e degli scambi di persone;
- c) la promozione del dialogo tra i partner politici, economici e sociali e le organizzazioni non governative (ONG) in vari settori di interesse;
- d) la ricerca e gli studi destinati ad alimentare i lavori della Commissione per l'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali;
- e) i progetti di cooperazione su questioni relative ai settori scientifico e tecnologico, energetico, ambientale e dei trasporti;
- f) la promozione della cooperazione frontiera tra l'Unione europea e i paesi partner;
- g) la promozione della visibilità dell'Unione europea nei paesi partner;
- h) i progetti pilota, che potrebbero in seguito condurre al finanziamento di nuove attività regolari.

Articolo 5

Il finanziamento dei progetti di cooperazione sarà imputato interamente sul bilancio della Comunità o assumerà la forma di un cofinanziamento con altre fonti dei paesi partner e/o dell'Unione europea. Nell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione garantisce che i progetti di cooperazione siano coerenti, tanto sulla forma che sul merito, con le attività finanziate nell'ambito di altre politiche della Comunità.

Articolo 6

Relazioni commerciali

1. In cooperazione con gli Stati membri, che sono i principali responsabili dell'elaborazione di programmi e azioni per promuovere l'esportazione di beni e servizi transfrontalieri comunitari verso i mercati dei paesi terzi, la Comunità attua un programma specifico, coerente e mirato di azioni e misure che serva a integrare e valorizzare gli sforzi realizzati dagli Stati membri e da altri organi pubblici dell'Unione europea nel mercato giapponese.

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le attività degli Stati membri per quanto attiene alla progettazione e all'attuazione di politiche, programmi e disposizioni intesi a promuovere le loro esportazioni di beni e servizi transfrontalieri sui mercati di paesi terzi.

2. Il finanziamento comunitario in questo settore copre in particolare il reclutamento, la formazione, la preparazione precedente la missione e la partecipazione di gruppi di dirigenti europei, provenienti in particolare dalle piccole e medie imprese (PMI) che aderiscano alle azioni attuate in Giappone per consolidare la loro presenza commerciale nel mercato giapponese (la campagna di «accesso al mercato in Giappone»).

3. In aggiunta alle misure descritte al paragrafo 2, possono essere sostenute, se del caso, anche le seguenti azioni e misure:

- a) la raccolta di informazioni e consulenza strategica su questioni relative al settore commerciale con il Giappone;
- b) conferenze e seminari per promuovere le relazioni commerciali e d'investimento tra l'Unione europea e il Giappone;
- c) missioni d'affari ad alto livello per le questioni specifiche dell'accesso al mercato in Giappone;
- d) azioni specifiche che agevolino l'accesso al mercato giapponese delle imprese della Comunità, in particolare le PMI.

4. In adempimento al paragrafo 3, la Commissione garantisce la piena compatibilità delle specifiche attività con le politiche della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 7

Il finanziamento comunitario continua a coprire i programmi di formazione per la creazione di gruppi di dirigenti europei capaci di comunicare e operare nel mondo degli affari del Giappone e della Corea («programmi di formazione per dirigenti»).

Articolo 8

Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 6 e 7 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Procedure di attuazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

4. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo sui lavori svolti dal comitato. A tale scopo saranno trasmessi al Parlamento gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti delle misure sottoposte al comitato ai fini dell'attuazione dei progetti, i risultati delle votazioni e le sintesi delle discussioni in sede di riunione.

Articolo 10

1. Su richiesta di qualsiasi parte interessata nella Comunità e nei paesi partner, la Commissione fornisce una documentazione completa e tutte le informazioni necessarie sui programmi e sulle condizioni di partecipazione.

2. I risultati dei bandi di gara d'appalto comprendenti informazioni sul numero di offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo degli aggiudicatari, sono pubblicati su Internet. Essi sono inoltre regolarmente comunicati al Parlamento europeo.

Articolo 11

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Nella relazione sono compresi i risultati dell'esecuzione del bilancio e la presentazione delle attività e dei programmi finanziati nel corso nell'anno.

La Commissione inoltre realizza verifiche delle azioni e dei programmi finanziati nell'ambito del presente regolamento allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tali verifiche sono effettuate entro il terzo anno dall'entrata in vigore del regolamento. Le relazioni tengono conto anche, se del caso, degli obblighi contrattuali e dei principi di sana gestione, oltre a comprendere i risultati di un'analisi sull'efficienza dei costi.

Una parte limitata del bilancio annuale serve a finanziare gli studi di verifica delle azioni e dei programmi realizzati nel quadro del presente regolamento.

Articolo 12

1. Il regolamento (CE) n. 1035/1999 è abrogato.
2. Ogni riferimento al regolamento abrogato s'intende fatto al presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso scade il 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

REGOLAMENTO (CE) N. 383/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,6
	204	47,1
	212	94,4
	624	113,7
	999	86,7
0707 00 05	052	111,6
	068	133,9
	628	144,3
0709 10 00	999	129,9
	220	162,6
0709 90 70	999	162,6
	052	103,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	59,6
	999	81,3
	052	64,4
	204	49,3
	212	47,7
0805 20 10	220	49,4
	624	57,2
	999	53,6
	204	77,1
	999	77,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	60,9
	204	58,2
	600	86,8
	624	70,0
	999	69,0
0805 30 10	052	54,1
	600	63,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	58,7
	039	91,2
	388	109,8
	400	91,0
	404	71,7
	720	103,1
	728	94,5
	999	93,5
0808 20 50	388	84,4
	400	98,0
	512	75,5
	528	84,7
	999	85,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio per quanto concerne il prezzo medio per gruppi di varietà**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Per fini di efficienza amministrativa è opportuno chiedere agli Stati membri produttori di comunicare i dati relativi al prezzo medio effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione, ponderato sui quantitativi forniti per lotti di tabacco greggio.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*L'allegato II del regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione ⁽³⁾ è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto:

Stato membro dichiarante:

Gruppo di varietà:

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente
quello della comunicazione

Mese di cui trattasi:

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. Quantitativo fornito (in tonnellate)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in tonnellate)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in tonnellate)				
4. Prezzo medio, per chilogrammo, ponderato ⁽²⁾ sui quantitativi forniti, al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	(in moneta nazionale)	(¹)	(¹)	(¹)

⁽¹⁾ Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.⁽²⁾ Metodo di calcolo: $[\text{somma} (\text{QL} \times \text{PP})] / \text{QT} = \text{Prezzo medio ponderato}$
dove QL è la quantità fornita per lotto; PP è il prezzo d'acquisto di ciascun lotto per il gruppo di cui trattasi; QT è il totale dei quantitativi forniti alle imprese di prima trasformazione, per un gruppo di varietà.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 385/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda il tasso di umidità ammissibile per la consegna di talune varietà di tabacco e le zone di produzione riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2000 ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, che l'importo della parte fissa del premio e il quantitativo da imputare all'attestato di quota di produzione siano calcolati in base al peso del tabacco in foglia e, al secondo comma, che il peso venga adeguato in funzione del tasso di umidità fissato all'allegato IV per la varietà di cui trattasi, entro il limite del 4 %. Alcune varietà di tabacco appartenenti ai gruppi di varietà II e III, curati con metodi tradizionali di cura ad aria in essiccatoi tradizionali, sono prodotti in regioni che possono registrare livelli elevati di precipitazioni nel periodo della consegna. In tali condizioni è difficile controllare il grado di umidità al momento della consegna con metodi tradizionali di cura ad aria. È quindi opportuno adeguare il limite massimo di umidità per i tabacchi in questione.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio sono determinate nell'allegato II dello stesso regolamento (CE) n. 2848/98. Il Portogallo ha chiesto alla Commissione che la regione di «Beiras» sia inclusa tra le zone di produzione riconosciute per la produzione di tabacchi appartenenti al gruppo di varietà I. La regione di «Beiras» è una zona tradizionale di produzione riconosciuta per il gruppo di varietà II.

Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 per includere la regione in questione tra le zone di produzione riconosciute per il gruppo di varietà I.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo della parte fissa del premio che deve essere corrisposta all'associazione di produttori, che la distribuisce interamente a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione, nonché il quantitativo da imputare all'attestato di quota di produzione dell'interessato sono calcolati in base al peso del tabacco in foglia del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall'impresa di prima trasformazione.

Se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell'allegato IV per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.»

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

4) L'allegato IV è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

ZONE DI PRODUZIONE RICONOSCIUTE

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zone di produzione
I. Flue cured	Germania	Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
	Grecia	Tracia, Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale e Peloponneso
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Île-de-France
	Italia	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia
	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre
	Austria	Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
II. Light air cured	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo
	Germania	Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
	Grecia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale e Tessaglia
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna, isola della Riunione e Île-de-France
	Italia	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche
	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia
	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e regione autonoma delle Azzorre
Austria	Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark	
III. Dark air cured	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo
	Germania	Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna e isola della Riunione

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zone di produzione
	Italia Spagna Austria	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie) Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
IV. Fire cured	Italia Spagna	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche Estremadura e Andalusia
V. Sun cured	Grecia Italia	Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale, Peloponneso, Tracia e isole Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia
VI. Basmás	Grecia	Tracia, Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia e Grecia continentale orientale
VII. Katerini e varietà simili	Grecia Italia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale e Grecia continentale occidentale Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia
VIII. Kaba Koulak classico, Ellassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata	Grecia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale, Peloponneso e isole, Tracia»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

Può beneficiare del premio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche:

- a) frammenti di foglie;
 - b) foglie molto danneggiate dalla grandine;
 - c) foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
 - d) foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;
 - e) foglie che presentano residui di antiparassitari;
 - f) foglie immature o di colore verde carico;
 - g) foglie placcate;
 - h) foglie ammuffite o marcite;
 - i) foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;
 - j) foglie di germogli;
 - k) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
 - l) foglie sporche con terra aderente;
 - m) foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza di cui all'allegato IV.»
-

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

TASSI DI UMIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Gruppo di varietà	Tasso di umidità (in %)	Tolleranza (in %)
I. Flue cured	16	4
II. Light air cured		
Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre	22	4
Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo	20	6
III. Dark air cured		
Belgio, Germania, Francia, Austria	26	4
Altri Stati membri	22	6
IV. Fire cured	22	4
V. Sun cured	16	4
VI. Basmás	16	4
VII. Katerini	16	4
VIII. Kaba Koulak classico, Ellassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata	16	4»

**REGOLAMENTO (CE) N. 386/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2001**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 14 119 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 14 119 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (°)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (°)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	223,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	178,00		R02	EUR/t	226,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	178,00		R03	EUR/t	231,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	181,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	178,00		A97	EUR/t	226,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	226,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	178,00		R01	EUR/t	223,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	181,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	178,00		A97	EUR/t	226,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	226,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	178,00		064	EUR/t	181,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	181,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	223,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	178,00		R02	EUR/t	226,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	178,00		R03	EUR/t	231,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	181,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	223,00		A97	EUR/t	226,00
	R02	EUR/t	226,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	226,00
	R03	EUR/t	231,00		R01	EUR/t	223,00
	064	EUR/t	181,00		A97	EUR/t	226,00
	A97	EUR/t	226,00	1006 30 94 9100	064	EUR/t	181,00
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	226,00		R01	EUR/t	223,00
	R01	EUR/t	223,00		R02	EUR/t	226,00
	A97	EUR/t	226,00		R03	EUR/t	231,00
	064	EUR/t	181,00	1006 30 94 9900	064	EUR/t	181,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	223,00		A97	EUR/t	226,00
	R02	EUR/t	226,00	1006 30 96 9100	021 e 023	EUR/t	226,00
	R03	EUR/t	231,00		R01	EUR/t	223,00
	064	EUR/t	181,00		A97	EUR/t	226,00
	A97	EUR/t	226,00	1006 30 96 9900	064	EUR/t	181,00
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	226,00		021 e 023	EUR/t	226,00
	R01	EUR/t	223,00	1006 30 98 9100	R01	EUR/t	223,00
	064	EUR/t	181,00	1006 30 98 9900	A97	EUR/t	226,00
	A97	EUR/t	226,00		064	EUR/t	181,00
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(°) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per i quantitativi seguenti, ripartiti per destinazione:
 Destinazione R01: 2 054 t
 Destinazioni R02, R03: 2 850 t
 Destinazioni 021 e 023: 420 t
 Destinazione 064: 8 495 t
 Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 387/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2001**

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	234,00
Rotture di riso (1006 40)	51,00

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2001****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	234,00	234,00

REGOLAMENTO (CE) N. 389/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2001****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile

all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di marzo e aprile 2001 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore del settore dei trasporti marittimi (nuovo contratto di servizio pubblico marittimo)

[notificata con il numero C(2000) 2447]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare, l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) In un reclamo pervenuto in data 8 gennaio 1998, la Commissione è stata informata che la Spagna aveva indetto un bando di gara per la prestazione di servizi marittimi che implicavano obblighi di servizio pubblico (di seguito denominati OSP) tra la Spagna continentale e le isole spagnole. Con lettera del 26 gennaio 1998, la Commissione ha informato le autorità spagnole circa le sue preoccupazioni in merito al contratto e al modo in cui si era proceduto alla sua aggiudicazione.
- (2) Con lettera del 5 marzo 1998, la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato per quanto riguarda il summenzionato contratto stipulato il 20 gennaio 1998 tra la Spagna e la Compañía Trasmediterránea (di seguito denominata Tramed). La Commissione ha concesso alle autorità spagnole un mese per rispondere alle sue osservazioni in merito agli aspetti fondamentali della questione, invitandole al contempo a confermare la sospensione degli aiuti di Stato entro dieci giorni utili a partire dalla notifica della lettera.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito al contratto di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 147 del 13.5.1998, pag. 10.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

- (4) La Commissione ha ricevuto le osservazioni in merito da parte degli interessati. Le ha quindi trasmesse alla Spagna, offrendo l'opportunità di commentarle, ed ha ricevuto le relative osservazioni nelle lettere del 18 marzo, 7 aprile e 23 luglio 1998. Inoltre si sono tenute diverse riunioni, tra cui una svoltasi il 3 giugno 1999.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

DECRETO

- (5) Con lettera del 30 luglio 1997, le autorità spagnole hanno informato la Commissione, conformemente agli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio ⁽³⁾, della loro intenzione di modificare il regime applicato al cabotaggio marittimo in Spagna. Le autorità spagnole sono state informate che i servizi della Commissione avevano rilevato diversi problemi, sia in relazione al concetto di base del progetto di decreto che modifica il regime, sia in merito alla sua redazione. Le autorità spagnole hanno emendato una parte degli articoli, ma il 19 settembre 1997 hanno approvato il regio decreto 1466/1997 ⁽⁴⁾, senza più consultare i servizi della Commissione. In considerazione di quello che venne ritenuto un mancato rispetto degli obblighi loro spettanti, il 22 ottobre 1997 è stata inviata una lettera alle autorità spagnole, le quali hanno risposto il 9 dicembre 1997. Il 20 aprile 1998 è stata loro inoltrata una lettera di intimazione, alla quale è stato risposto con le lettere del 27 maggio e dell'8 luglio 1998.
- (6) Il decreto prevede un regime di autorizzazione delle linee marittime regolari di cabotaggio tra la penisola iberica e i territori non peninsulari, nonché tra questi ultimi. La prestazione di tali servizi richiede un'autorizzazione preventiva, la cui validità è subordinata al rispetto degli OSP [come specificato all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92] che l'amministrazione marittima spagnola può imporre, a sua discrezione, al vettore. Inoltre il decreto prevede che, nel caso in cui il regime di autorizzazioni non garantisca un sufficiente livello di servizi nelle linee regolari di cabotaggio sopra menzionate, le autorità spagnole possano stipulare i contratti di servizio pubblico necessari, lasciando tali linee a disposizione di altri operatori interessati.

CONTRATTO

- (7) Con lettera del 2 ottobre 1997, le autorità spagnole hanno fornito ai servizi della Commissione una copia del capitolato degli oneri amministrativi e tecnici che intendevano applicare per l'aggiudicazione di un contratto di prestazione di servizi di OSP su nove linee con territori non peninsulari. Il contratto di OSP di 20 anni con la Tramed, all'epoca in vigore, scadeva il 31 dicembre 1997 ⁽⁵⁾.
- (8) Il 10, 15 e 16 ottobre 1997 si sono tenute una serie di riunioni per discutere i problemi legati sia al decreto modificato sia al nuovo contratto di OSP. Poiché vi era disaccordo circa la compatibilità del Regio decreto con il nuovo contratto di OSP, i servizi della Commissione hanno inviato una serie di quesiti alle autorità spagnole e hanno organizzato varie riunioni per dibattere ed esaminare tali aspetti in maniera più dettagliata.
- (9) Il 27 novembre 1997, in una lettera indirizzata al ministro spagnolo dei Lavori pubblici, la Commissione ha dichiarato che, se le autorità spagnole non potevano ricorrere alla procedura dei contratti di OSP conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ⁽⁶⁾, erano obbligate a notificare tutti i nuovi contratti di OSP come aiuti di Stato. Le autorità spagnole non hanno dato seguito a questa osservazione.
- (10) Il contratto concluso presentava le seguenti caratteristiche principali.
- Il contratto si riferiva alla prestazione di servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e veicoli in regime di equipaggio su 10 rotte (9 con compensazione ed 1 senza compensazione) tra Barcellona-Valencia e le isole Baleari, Cadice e le isole Canarie, Almería-Málaga e Melilla, e Algeciras e Ceuta (quest'ultima rotta era inclusa senza compensazione).

⁽³⁾ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ BOE 226 del 20.9.1997, pag. 27712.

⁽⁵⁾ In relazione a tale contratto, il 5 novembre 1997 la Commissione ha deciso, ai sensi del primo comma dell'articolo 93 del trattato, di proporre alle autorità spagnole di adottare le misure adeguate per conformare al diritto comunitario le disposizioni che disciplinano gli aiuti finanziari concessi alla Tramed, come comunicato alle autorità spagnole con lettera (rif. 10045) del 3 dicembre 1997.

⁽⁶⁾ GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

- Il bilancio previsto per le compensazioni era pari a 6,6 miliardi di ESP per un periodo di sei anni a decorrere dal 1998.
- Il contratto costituiva un unico lotto: tutte le linee sarebbero state assegnate mediante una gara d'appalto ad un'unica compagnia di trasporti. Tuttavia, ciò non implicava l'esclusività delle rotte che sarebbero rimaste aperte ad altri operatori che, per ottenere l'autorizzazione, avrebbero dovuto soddisfare una serie di condizioni che costituiscono gli OSP.
- Il contratto prevedeva una durata di 6 + 2 + 2 anni (10 anni); la seconda proroga era soggetta alla consultazione e all'approvazione preventiva della Commissione.
- (11) Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola il 17 dicembre 1997 e, sotto forma di estratto, sul *Lloyd's List* del 23 dicembre 1997. La data limite per la presentazione delle offerte era il 31 dicembre 1997. L'8 gennaio 1998, alla Commissione è pervenuto un reclamo di una compagnia che si riteneva lesa a causa del tempo insufficiente a disposizione per predisporre l'offerta.
- (12) Dato che, secondo l'amministrazione spagnola, il contratto rispettava gli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, non è stato notificato come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (13) Nel dare avvio al procedimento e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha espresso dubbi fondati circa la compatibilità della misura con il mercato comune in riferimento sia al merito del contratto sia alla maniera in cui era stato aggiudicato. La Commissione esprimeva la propria preoccupazione per quanto concerne i seguenti aspetti:
- 1) Pubblicità ed assenza di una gara d'appalto appropriata: in considerazione della portata, della durata e dell'importanza del contratto, la pubblicità data al bando di gara e il tempo concesso agli interessati per presentare la loro offerta erano insufficienti.
 - 2) Non sono state stabilite in maniera adeguata e anticipatamente le condizioni applicabili ad altri prestatori di servizi che operino sulle stesse linee parallelamente e in concorrenza con il fornitore di OSP con diritto a compensazione.
 - 3) La linea Algeciras-Ceuta: attualmente su questa rotta operano, a livello commerciale, diversi vettori privati. Il contratto si riserva la facoltà di concedere in futuro un aiuto di Stato all'aggiudicatario del contratto di OSP, in caso di instabilità nel servizio su questa Linea. In effetti, non sarebbe stata indetta alcuna vera gara d'appalto per questo servizio e pertanto non vi sarebbe nessun metodo adeguato per determinare il livello adeguato di compensazione finanziaria dello Stato per gli eventuali OSP.
 - 4) Durata: la durata prevista del contratto è di sei anni con possibilità di due proroghe di due anni ciascuna. La prima proroga di due anni verrebbe concessa qualora, in almeno cinque delle dieci linee previste nel contratto, non emergesse alcuna prestazione di servizi parallela a livello commerciale. La seconda proroga verrebbe applicata dopo averne dato notifica alla Commissione. L'intervallo tra le pubblicazioni del bando di gara (durata effettiva minima del contratto) sarebbe compreso tra i sei e i dieci anni, periodo che, a giudizio della Commissione, è troppo lungo e complicherebbe inutilmente lo sviluppo del mercato. D'altro canto, sono state espresse preoccupazioni circa la costituzione di un lotto unico o la globalizzazione del contratto, in quanto ciò implicava che avrebbero potuto partecipare alla gara d'appalto soltanto le compagnie di notevoli dimensioni o gruppi di compagnie.
- (14) Il contratto, nella sua attuale stesura, annulla di fatto l'applicazione del diritto alla libera prestazione di servizi di cabotaggio tra le isole spagnole a decorrere dal 1° gennaio 1999, come previsto dal regolamento (CEE) n. 3577/92, per quanto concerne sia la durata del contratto sia il raggruppamento di tutte le rotte in un unico lotto.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

COMPANÍA TRASMEDITERRÁNEA

- (15) Nella memoria presentata alla Commissione l'11 giugno 1998, la Tramed ha contestato l'esistenza di ripercussioni sul commercio degli Stati membri, in quanto il mercato dei trasporti marittimi di passeggeri dei servizi di traghetto e del cabotaggio insulare in Spagna non era ancora stato liberalizzato. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3577/92 esenta la Spagna (oltre ad altri Stati membri) dall'obbligo di liberalizzare il cabotaggio marittimo fino all'inizio del 1999, il che significa

che non vi è alcuna concorrenza tra le imprese di trasporto marittimo spagnole e gli armatori con sede in altri Stati membri le cui navi sono registrate in altri Stati membri sul mercato in questione. Di conseguenza, il commercio tra Stati membri non subisce alcuna ripercussione negativa. È stata citata la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha sottolineato che le sovvenzioni concesse alle imprese che producono beni o servizi in un settore nel quale non si pratica alcun commercio intracomunitario non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87 del trattato (sentenza del 21 gennaio 1976 nella causa C-40/75, *Produits Bertrand SA* contro la Commissione, e del 3 febbraio 1977 nella causa C-52/76, *Benedetti* contro *Munari*)⁽⁷⁾.

- (16) Inoltre ha sostenuto che le misure adottate dalla Spagna coincidono perfettamente con gli orientamenti in materia di aiuti ai trasporti marittimi. Per quanto concerne la durata del contratto, gli orientamenti si rifanno al principio generale della ragionevolezza e fissano una scadenza orientativa, lasciando così un certo margine di valutazione agli Stati membri.
- (17) In relazione alle proroghe della durata del contratto, la prima dipendeva dal soddisfacimento di determinate condizioni, come l'assenza di un'offerta commercialmente parallela per cinque delle dieci linee previste dal contratto. La possibilità di una seconda proroga è aleatoria ed eccezionale. Infatti può trovare applicazione solo per motivi di interesse pubblico e deve essere notificata alla Commissione, la quale può opporsi.
- (18) In merito alla pubblicità e alla pubblicazione del bando di gara, la Tramed ha rilevato che, a suo parere, né gli orientamenti né il regolamento (CEE) n. 3577/92 (cabotaggio marittimo) stabiliscono dei requisiti per quanto riguarda la pubblicità e il contenuto dei bandi di gara pubblicati dagli Stati membri. Di conseguenza, ritiene che spetti agli Stati membri fissare le condizioni di tale pubblicità.
- (19) È stato osservato che i requisiti di pubblicità stabiliti dalla legislazione spagnola sono conformi alle norme comunitarie ed è stato fatto presente che il termine di 13 giorni previsto dalla legislazione spagnola per le procedure urgenti non è tanto breve e discriminatorio come sembra sostenere la Commissione. Infatti, anche se non risulta applicabile al caso in esame, vale la pena far riferimento all'articolo 20 della direttiva 92/50/CE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. Per la Tramed, il pagamento in questione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, bensì degli OSP che la Spagna è tenuta a compensare.
- (20) Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, la Tramed ha ribadito la volontà di fornire alla Commissione le informazioni relative ai costi legati alla prestazione di questi servizi pubblici per ciascuna delle linee marittime oggetto del contratto. La Commissione avrà pertanto la prova che la compensazione concessa dalla Spagna non supera tali costi aggiuntivi. Inoltre ricorda che la Corte di giustizia ha stabilito, nella sentenza del 19 marzo 1991 nella causa C-202/88, *Repubblica francese* contro *Commissione delle Comunità europee*⁽¹⁰⁾, che per poter applicare la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, devono essere soddisfatti due requisiti: a) l'applicazione delle norme in materia di concorrenza non deve ostacolare le imprese nell'adempimento della missione loro affidata; b) il commercio tra Stati membri non deve essere alterato in misura contraria al comune interesse.
- (21) Nel caso presente, si ritiene che la compensazione versata dallo Stato in virtù del contratto è destinata alla prestazione di servizi necessari e che l'applicazione delle norme in materia di concorrenza impedirebbe tale prestazione di servizi in quanto, visto che la Tramed non opera in settori aperti alla concorrenza comunitaria⁽¹¹⁾, non incide sul commercio tra Stati membri.
- (22) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di confermare la sospensione del pagamento della compensazione. La Tramed rileva che la sospensione totale ed automatica del pagamento della suddetta compensazione metterebbe a rischio la continuità del servizio.

⁽⁷⁾ Rispettivamente Racc. 1976, pag. 1, e Racc. 1977, pag. 163.

⁽⁸⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ Racc. 1991, pag. I-1223.

⁽¹¹⁾ Fino al 1° gennaio 1999 soltanto gli armatori comunitari le cui navi erano registrate in Spagna avevano il diritto di prestare i servizi in esame.

ANAVE (ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES)

- (23) L'ANAVE (l'associazione degli armatori spagnoli) segnala che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3577/92 implica che il regolamento non è applicabile al contratto in questione. Inoltre rileva che la durata di cinque anni di un contratto di OSP è meramente orientativa: il testo in realtà afferma che in linea di massima, non dovrà superare i cinque anni, per cui una durata di sei anni pare del tutto ragionevole e coerente con gli orientamenti.
- (24) L'ANAVE lamenta il fatto che la Commissione non abbia fatto alcuna distinzione tra la parte di compensazione che potrebbe eventualmente essere considerata come aiuto di Stato e la parte prevista per la prestazione di un servizio pubblico e che non abbia valutato entrambi gli elementi. Senza questa contropartita, la Tramed si troverebbe costretta a far fronte a problemi economici tali da non poter fornire il servizio nel rispetto dei requisiti indispensabili di continuità, regolarità e qualità.
- (25) Inoltre comunica che quelle stesse imprese che hanno presentato il reclamo alla Commissione per il contratto in oggetto si sono rivolte al comitato delle linee regolari dell'ANAVE (costituito da 21 compagnie di trasporto marittimo, molte delle quali sono concorrenti della Tramed nel settore del trasporto di merci e passeggeri) e hanno menzionato la possibilità che l'associazione impugni il contratto davanti ai tribunali spagnoli. Il comitato ha studiato a fondo il caso e, non avendo trovato alcuna base su cui fondare il ricorso, ha respinto detta proposta.

FRED OLSEN SA

- (26) La Fred Olsen SA è un operatore marittimo spagnolo concorrente della Tramed sulle rotte tra le isole Canarie (nessuna delle quali tuttavia è oggetto del contratto in esame). Secondo la Fred Olsen SA, il modo migliore e più efficace per la Spagna di corrispondere l'aiuto di Stato a favore dei collegamenti di trasporto marittimo sarebbe quello di sovvenzionare i prezzi dei biglietti a prescindere dal vettore utilizzato, in quanto ciò eviterebbe le distorsioni di prezzi tra vettori. La Fred Olsen SA ha citato la Spagna in giudizio dinanzi ai tribunali spagnoli in relazione al contratto in questione.

ASEMAR (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS MARITIMAS)

- (27) L'Asemar è un'associazione di imprese commerciali private spagnole, cui aderiscono armatori, operatori di rimorchiatori e altri fornitori di servizi marittimi.
- (28) Per quanto riguarda la pubblicità, i termini e la corretta presentazione del bando di gara, l'Asemar rileva che 13 giorni di calendario consecutivi coincidenti con il periodo delle vacanze di Natale erano insufficienti, come dimostra il fatto che, ad eccezione dell'operatore preesistente, nessun altro ha presentato per tempo un'offerta. Inoltre, a questa gara d'appalto è stata data scarsissima pubblicità al di fuori della Spagna. Infatti è stato soltanto pubblicato un breve estratto nel *Lloyd's List* del 23 dicembre 1997.
- (29) L'Asemar ritiene che le autorità spagnole avrebbero dovuto prevedere un termine minimo ragionevole, comunque non inferiore ad un mese, affinché i partecipanti alla gara potessero preparare e presentare le loro offerte, specialmente in considerazione del fatto che il contratto in questione copre dieci linee di navigazione. Inoltre evidenzia che il bando di gara (pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola e, sotto forma di estratto, nel *Lloyd's List* del 23 dicembre 1997) non conteneva alcuna informazione sul contratto, ad eccezione di un semplice riferimento al capitolato d'onere del contratto, che bisognava fra l'altro richiedere alla direzione generale della Marina mercantile.
- (30) L'Asemar ritiene che si sarebbero dovuti pubblicare tre bandi di gara separati per i servizi esistenti — vale a dire penisola iberica/isole Baleari, penisola iberica/isole Canarie e penisola iberica/Africa settentrionale, ciò avrebbe consentito di formare gruppi di consorzi per presentare le offerte. In tal caso si sarebbe potuto procedere all'aggiudicazione di uno o più contratti, separati, al gruppo che avesse presentato la miglior offerta. Ciò avrebbe incentivato la concorrenza e garantito maggiori opportunità di scelta ai consumatori.

- (31) A giudizio dell'Asemar, la durata del summenzionato contratto, vale a dire sei anni più una proroga di due anni ed un'altra proroga eccezionale della stessa durata, è inaccettabile in considerazione degli orientamenti vigenti in materia di aiuti ai trasporti marittimi e incide notevolmente sulla libera concorrenza nel mercato del cabotaggio, che doveva essere completamente liberalizzato il 1° gennaio 1999.
- (32) Inoltre, l'Asemar sostiene che, nell'esercizio delle sue competenze di controllo delle procedure d'appalto, la direzione generale della Marina mercantile non ha dimostrato l'obiettività e l'autonomia necessarie che costituiscono la condizione essenziale per garantire una concorrenza leale. La direzione generale partecipa direttamente alla gestione della Tramed.
- (33) L'Asemar sottolinea che, poiché l'articolo 86, paragrafo 2, prevede una deroga all'applicazione delle regole di concorrenza, esso dev'essere interpretato in maniera restrittiva. Per l'Asemar, la Spagna non ha mai provato che i servizi in questione non potevano essere forniti commercialmente senza compensazione.
- (34) L'Asemar dichiara di aver citato le autorità spagnole in giudizio dinanzi ai tribunali spagnoli in relazione al contratto in esame, in quanto ritiene che il bando di gara e la procedura di aggiudicazione dell'appalto non siano conformi alla legislazione spagnola.

FLEBASA

- (35) La Flebasa, un fornitore di servizi di trasporti marittimi operante sul mercato spagnolo, rileva, in relazione al «mercato geografico» delle linee marittime regolari di cabotaggio in Spagna che tale mercato è costituito da tre mercati geografici di riferimento che comprendono il cabotaggio tra: a) penisola iberica/isle Baleari; b) Stretto di Gibilterra/Africa settentrionale e c) penisola iberica/isle Canarie. Pertanto ritiene illogico affermare che il bando di gara forma un unico lotto e assegnare tutte le linee ad un'unica impresa. La Flebasa è del parere che la gara d'appalto dovrebbe essere divisa per lo meno in singoli lotti per ciascuno dei mercati geografici di riferimento sopra indicati, come risulta più opportuno tenuto conto del fatto che si possono utilizzare altri mezzi di trasporto. Nella maggior parte dei casi, nei mercati delle isole Baleari e delle isole Canarie i consumatori possono scegliere tra trasporto marittimo e trasporto aereo. Tale possibilità non esiste per quanto riguarda l'Africa settentrionale, dove si può soltanto fare ricorso al trasporto marittimo.
- (36) La Flebasa sostiene inoltre che l'organismo regolatore spagnolo (la direzione generale della Marina mercantile) non garantiva l'autonomia necessaria in un sistema di concorrenza leale.
- (37) A suo giudizio, le condizioni applicabili ad altri operatori economici devono essere obiettive e non discriminatorie. Inoltre non è chiaro quali criteri utilizzeranno le autorità marittime spagnole per le autorizzazioni ad altre imprese che intendono gestire delle linee parallelamente a quelle gestite dall'aggiudicatario. Prima di accedere al mercato, gli operatori economici dei settori «non riservati» devono sapere quali saranno i loro compiti ed obblighi. Questi devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori, a differenza di quello che avviene adesso, in quanto le autorità possono imporre requisiti a propria discrezione.
- (38) La Flebasa rileva altre indicazioni sull'esistenza, in Spagna, di tre mercati geografici di riferimento nel settore del cabotaggio marittimo regolare, come si può desumere dalla relazione aziendale della Tramed, in cui sono illustrati i risultati economici relativi a tre capitoli, denominati rispettivamente «Baleari», «Stretto di Gibilterra» e «Canarie».

IV. COMMENTI DELLA SPAGNA

- (39) In relazione alla richiesta formulata dalla Commissione di sospendere il pagamento dell'aiuto di Stato ai sensi del contratto, le autorità spagnole hanno comunicato di essere impossibilitate a darvi seguito per motivi pratici o giuridici. Secondo loro, gli importi spettanti alla Tramed in conformità del contratto in esame costituiscono delle compensazioni per la prestazione di un servizio pubblico e non si configurano come aiuti di Stato e, anche qualora lo fossero, la Commissione non ha determinato né contribuito in alcun modo a determinare quale parte del versamento costituisca l'aiuto in questione. Inoltre, se lo Stato avesse voluto sospendere i pagamenti dovuti ai sensi del contratto, la Tramed avrebbe il diritto di sospendere i servizi ad esso corrispondenti, che rappresentano servizi essenziali di trasporto verso territori periferici non peninsulari che lo Stato è tenuto a garantire conformemente alla normativa vigente.
- (40) Le autorità spagnole fanno riferimento ad una serie di riunioni e allo scambio epistolare intercorso tra i servizi della Commissione e il ministero spagnolo dei Lavori pubblici e sostengono che le autorità spagnole hanno sempre cercato di cooperare per quanto concerne questo problema.

- (41) Secondo le autorità spagnole, poiché gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi non fissano norme precise per la pubblicazione dei contratti di servizio pubblico ed indicano soltanto che «deve essere effettuata un'adeguata pubblicità all'avviso di gara», e visto che l'aggiudicazione del contratto in esame è avvenuta in conformità del disposto degli articoli 72 e 79 della legge 13/1995, del 18 maggio, relativa ai contratti dell'amministrazione pubblica ⁽¹²⁾ [una legge che recepisce le direttive del Consiglio in materia di contratti pubblici 92/50/CEE ⁽¹³⁾, 93/36/CEE ⁽¹⁴⁾ e 93/37/CEE ⁽¹⁵⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 97/52/CE], in questo caso sono stati rispettati i termini legali imposti sia dalla legislazione comunitaria sia da quella spagnola.
- (42) È stato necessario ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dalla legislazione spagnola perché il precedente contratto stava per scadere e le autorità spagnole intendevano evitare un'interruzione nella prestazione di servizi che avrebbe avuto gravissime conseguenze.
- (43) In relazione alla linea Algeciras-Ceuta, le autorità spagnole ritengono che la Commissione non abbia compreso il vero scopo di questa misura, di carattere preventivo, che mira ad assicurare un livello minimo di servizi su questo itinerario. Essa nasce dal fatto che di recente uno dei tre operatori privati che attualmente gestiscono la linea in questione ha accusato delle difficoltà tecniche, mentre un altro ha avuto problemi di natura finanziaria. Secondo le autorità spagnole, questa clausola costituisce una possibilità ipotetica e non una situazione tangibile e reale.
- (44) Dopo ulteriori contatti con i servizi della Commissione, le autorità spagnole si sono impegnate a ritirare questa linea da quelle coperte dal contratto e, qualora in futuro si rivelasse necessario avere un servizio a fronte di compensazione su questo itinerario, ad aggiudicarlo soltanto dopo una gara d'appalto pubblica aperta, conformemente alle procedure stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato.
- (45) In merito alle condizioni applicabili ad altri operatori nel contesto del regio decreto 1466/1997, le autorità spagnole hanno confermato, nella lettera del 7 aprile 1998, che tali condizioni sarebbero meno rigorose di quelle richieste per le linee coperte dal contratto in esame. Per risolvere i problemi relativi al decreto, si sono svolte una serie di riunioni con le autorità spagnole. Dopo aver inviato, nel dicembre 1998, l'impegno scritto di modificare il summenzionato regio decreto, tenendo in considerazione le obiezioni sollevate dalla Commissione, le autorità spagnole hanno presentato un progetto di decreto rivisto che attualmente è al vaglio nel contesto del relativo procedimento di infrazione.
- (46) Per quanto riguarda la durata del contratto poiché gli orientamenti in materia di aiuti di Stato stabiliscono che la durata del contratto si deve limitare ad un termine ragionevole «di norma dell'ordine di cinque anni», le autorità spagnole ritengono che ciò significhi che possono sussistere dei motivi che giustificano l'imposizione di un termine più lungo. Tuttavia, al termine dei colloqui con i servizi della Commissione, le autorità spagnole si sono impegnate a limitare la durata del contratto a 42 mesi, per cui esso rimarrà in vigore fino al 26 luglio 2001.
- (47) In merito alla costituzione di un unico lotto o alla globalizzazione del contratto, le autorità spagnole rilevano che la scelta di linee nell'ambito del contratto rispetta le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 3577/92. Una volta scelti gli itinerari, è stato avviato uno studio esaustivo al fine di determinare il livello di prestazione e la frequenza dei servizi da garantire per soddisfare la domanda prevista. È stata quindi realizzata un'analisi economica delle tre alternative praticabili in materia di contratto con le seguenti opzioni: a) contratti separati in base all'itinerario; b) contratti di zona marittima, vale a dire tre contratti separati, rispettivamente per il trasporto diretto alle isole Baleari, alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla; c) il contratto con unico lotto. Una volta esaminate tutte le opzioni, si è giunti alla conclusione che un unico contratto sarebbe stato meno oneroso per le risorse statali.
- (48) Le autorità spagnole non approvano l'indeterminatezza dell'accusa di aiuto di Stato mossa dalla Commissione, dato che quest'ultima non distingue né indica quale parte dell'importo versato alla Tramed può essere considerata come un aiuto di Stato. Inoltre respingono anche l'affermazione secondo cui le somme erogate alla Tramed potrebbero porre l'azienda in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese. Ritengono infatti che il contenuto del contratto corrisponde alla definizione di un contratto non notificabile di interesse pubblico.

⁽¹²⁾ BOE 119 del 19.5.1995, pag. 14601.

⁽¹³⁾ Cfr. note 8 e 9.

⁽¹⁴⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

- (49) Ai sensi della procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, le autorità spagnole hanno avuto modo di presentare un commento alle osservazioni formulate dai terzi interessati.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (50) I principali aspetti messi in discussione con la procedura d'inchiesta C 10/98 erano la pubblicità, l'assenza di un'adeguata procedura d'appalto, la linea Algeciras-Ceuta, le condizioni applicabili ad altri fornitori di servizi, la durata del contratto e la costituzione del lotto/globalizzazione del contratto.

ESISTENZA DELL'AIUTO

Pubblicità e assenza di un'adeguata gara d'appalto

- (51) Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi stabiliscono che «deve essere effettuata un'adeguata pubblicità all'avviso di gara in modo da garantire che tutti i vettori comunitari abbiano beneficiato di pari possibilità di presentare un'offerta (...)». D'altro canto, il regolamento (CEE) n. 3577/92 stabilisce che «uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari» (articolo 4, paragrafo 1, secondo comma) e che «qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari» (articolo 4, paragrafo 2, secondo comma).
- (52) Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola del 17 dicembre 1997 e, sotto forma di estratto, nella rivista di navigazione *Lloyd's List* il 23 dicembre 1997. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadeva il 31 dicembre 1997.
- (53) Nell'avviare la procedura, la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della dimensione, della durata e dell'importanza del contratto, il tempo concesso ai partecipanti alla gara per presentare l'offerta sia stato insufficiente. La procedura seguita non era adeguata per quanto riguarda sia gli operatori spagnoli sia gli altri operatori comunitari.
- (54) Sia il governo spagnolo sia la Tramed rilevano che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi non fissano norme precise per la pubblicazione dei contratti di servizio pubblico. Inoltre evidenziano che il bando di gara è stato annunciato in conformità delle norme previste dalla legislazione spagnola, che ha recepito le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE. Sia il governo spagnolo sia la Tramed ritengono che il bando di gara sia stato pubblicato conformemente alla legislazione applicabile.
- (55) Inoltre sostengono che l'urgenza della procedura di aggiudicazione era del tutto giustificata, visto che il precedente contratto scadeva il 31 dicembre 1997. Pubblicando il bando di gara il 17 dicembre 1997, le autorità spagnole intendevano evitare un'interruzione della prestazione di servizi che, a loro giudizio, avrebbe potuto prodursi molto rapidamente con conseguenze estremamente gravi.
- (56) La diffusione del bando è stata troppo limitata perché gli operatori potessero preparare adeguatamente le loro offerte. Il fatto che non sia pervenuta nessuna offerta da altre aziende, ad eccezione di quella dell'operatore preesistente, suffraga il parere della Commissione secondo cui la procedura seguita per la gara d'appalto non era corretta, data la scarsa pubblicità e il tempo insufficiente concesso agli interessati per predisporre le loro offerte.
- (57) La Commissione prende atto dell'argomentazione delle autorità spagnole, secondo cui esse sono state costrette a far ricorso a questo tipo di procedura per evitare una sospensione di questi servizi essenziali. Tuttavia, non la condivide, in quanto le autorità spagnole avrebbero potuto dare inizio alla procedura con sufficiente anticipo per poter portare a termine la gara d'appalto senza mettere in pericolo i suddetti servizi essenziali.
- (58) Di conseguenza e per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che la procedura seguita per la pubblicazione del bando di gara e l'aggiudicazione del contratto non rispetti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

Linea Algeciras-Ceuta

- (59) Nel dare avvio al procedimento, la Commissione fa osservare che la Spagna si era riservata la facoltà di aggiudicare alla Tramed alcuni OSP a fronte di compensazione su questa tratta per motivi e a prezzi discrezionali e senza gara pubblica d'appalto, anche se tale itinerario è attualmente coperto da tre operatori diversi dalla Tramed.
- (60) Sebbene tale linea non sia stata inclusa nel bando di gara, nel capitolato d'onori del contratto essa era stata aggiunta all'elenco delle linee di OSP che il prestatore di servizi deve gestire, anche se attualmente lo stesso è tenuto a fornire un determinato livello di servizio su questo itinerario senza compensazione.
- (61) Le autorità spagnole hanno preso atto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione e hanno eliminato questa linea da quelle incluse nel contratto. Inoltre hanno comunicato alla Commissione che la Tramed opera su questa linea senza una compensazione finanziaria. La Commissione considera chiuso quest'aspetto della questione.

Condizioni applicabili ad altri prestatori di servizi

- (62) Nella fase iniziale del procedimento, la Commissione ha rilevato che non erano state adeguatamente fissate le condizioni applicabili ad altri prestatori di servizi che operano sulle stesse linee in concorrenza parallela con il fornitore di OSP a fronte di una compensazione.
- (63) Al termine di diverse riunioni dedicate a questo tema, le autorità spagnole si sono impegnate a rivedere il quadro giuridico di riferimento in questo campo (regio decreto 1466/1997) al fine di tener conto delle preoccupazioni espresse dai servizi della Commissione, ai quali è stato presentato un progetto di testo rivisto che, in linea di massima, è conforme al regolamento (CEE) n. 3577/92 (cabotaggio marittimo). Ciononostante, la Commissione ha proposto provvisoriamente un procedimento d'infrazione in relazione al regio decreto spagnolo, in quanto davanti alla Corte di giustizia era pendente una causa pregiudiziale sullo stesso argomento ⁽¹⁶⁾.
- (64) Pertanto, per quanto concerne i suddetti punti, in particolare quello relativo alla pubblicità e all'assenza di un'adeguata gara d'appalto, va sottolineato che non sono state soddisfatte tutte le condizioni stabilite in proposito dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi. La procedura seguita non soddisfa i requisiti, in particolare quelli relativi al grado di pubblicità del bando di gara. Inoltre è stato concesso un termine troppo breve alle parti interessate per preparare le offerte.
- (65) Va ricordato che il contratto di servizio pubblico è entrato in vigore all'inizio del 1998, vale a dire prima della completa liberalizzazione del cabotaggio in Spagna, in conformità di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3577/92. Ad ogni modo, va tenuto conto del fatto che la Tramed non effettuava solo operazioni di cabotaggio, ma forniva anche servizi marittimi internazionali (come quelli destinati a passeggeri e merci sulla linea tra Algeciras in Spagna e Tangeri in Marocco). Poiché i servizi marittimi internazionali erano già stati liberalizzati prima del 1998 ⁽¹⁷⁾, in quell'anno detti scambi erano necessariamente aperti alla concorrenza di altri operatori comunitari.
- (66) Pertanto, sulla base di quanto stabilito nell'ordinanza della Corte di giustizia del 25 marzo 1998 nel procedimento C-174/97, FFSA e altri contro la Commissione (La Poste) ⁽¹⁸⁾, con cui è stato respinto il ricorso in cassazione proposto contro la pronuncia del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1997 nella causa T-106/95 ⁽¹⁹⁾, si ritiene che la Spagna abbia concesso risorse pubbliche (a seguito di un'inadeguata applicazione della procedura) che rischiano di falsare le condizioni di concorrenza favorendo una determinata impresa (Tramed) e danneggiando il commercio tra Stati membri dall'inizio del 1998. Pertanto, il suddetto contratto costituisce un aiuto di Stato in relazione al disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tali aiuti devono essere notificati in conformità dell'articolo 88 per essere valutati in base alle norme generali applicabili agli aiuti di Stato. A tale riguardo, il contratto in esame è stato concluso senza ratifica preliminare da parte delle autorità spagnole e pertanto viola l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

⁽¹⁶⁾ Causa C-205/99; deferimento della Corte suprema spagnola alla Corte di giustizia, in data 12 maggio 1999, in conformità dell'articolo 234 del trattato, in relazione ad una decisione pregiudiziale sulla causa pendente davanti alla Corte e concernente il regio decreto 1466/1997.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Racc. 1998, pag. I-1303.

⁽¹⁹⁾ Racc. 1997, pag. II-229.

COMPATIBILITÀ

- (67) Anche se l'aiuto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se sussiste la possibilità di esenzioni o deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, o dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.
- (68) L'aiuto in questione non può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, in quanto non si tratta né di aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori né di aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o dagli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.
- (69) All'articolo 87, paragrafo 3, il trattato sancisce che gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato dev'essere stabilita nel contesto della Comunità nel suo complesso e non in quello di un unico Stato membro. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato comune e tenuto conto del principio enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato, le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, devono essere interpretate in maniera restrittiva per quanto concerne l'analisi di un regime o una concessione concreta di aiuti. Un'interpretazione di segno opposto equivarrebbe a favorire settori o imprese di determinati Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe rafforzata artificialmente, nonché ad alterare gli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza, senza che ciò risulti giustificato dalle considerazioni di interesse comune previsto dall'articolo 87, paragrafo 3.
- (70) Conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sono ammessi gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave situazione di sottoccupazione. Sebbene diverse regioni spagnole soddisfino i requisiti per la concessione degli aiuti regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti in questione non sono stati concessi in conformità di un regime di aiuti destinati essenzialmente a promuovere lo sviluppo regionale. Ad ogni modo, l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) non autorizza nessun regime di aiuti che, come in questo caso, non si conformi agli orientamenti comunitari in materia di aiuti a determinati settori vulnerabili, come quello dei trasporti marittimi.
- (71) Per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), il regime di aiuti in esame non è destinato né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia spagnola e non presenta le caratteristiche di questo tipo di progetti.
- (72) In merito alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche, si è giunti alla conclusione che gli aiuti in questione non hanno questa finalità, in conformità con il disposto della suddetta lettera, in quanto si configurano come aiuti al funzionamento.
- (73) Gli aiuti in questione non soddisfano i requisiti necessari per istituire una deroga; inoltre le autorità spagnole non hanno fatto riferimento a tali deroghe nel corso dei contatti avuti con la Commissione.
- (74) Anche se l'aiuto rientrasse in una delle suddette categorie, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, prima di applicare il regime di aiuti. Le autorità spagnole non hanno effettuato detta notifica.

La deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2**Servizio di interesse economico generale**

- (75) Nel dare avvio alla procedura, la Commissione ha dichiarato che non disponeva di sufficienti elementi di valutazione per decidere se al contratto in questione si applicava l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(76) L'articolo 86, paragrafo 2, stabilisce quanto segue:

«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [...] sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata ⁽²⁰⁾.»

(77) La Corte di giustizia ha stabilito, nella sentenza del 10 dicembre 1991 nella causa C-179/90, Mercati convenzionali porto di Genova ⁽²¹⁾, che «si deve rilevare in proposito che non risulta dagli atti di causa trasmessi dal giudice nazionale né dalle osservazioni presentate alla Corte che l'interesse economico generale legato alle operazioni portuali abbia un carattere specifico rispetto a quello di altre attività della vita economica e nemmeno che, se così fosse, l'applicazione delle norme del trattato, in particolare di quelle in materia di concorrenza e in materia di libera circolazione, osterebbe all'adempimento di siffatta missione».

(78) Nel caso in questione il contratto al quale si riferiva la gara d'appalto affidava una serie di missioni specifiche alle quali il partecipante alla gara deve adempiere. I criteri si riferiscono alle diverse linee del servizio o al periodo invernale ed estivo o contengono requisiti generali in merito alle caratteristiche delle navi. Va inoltre rilevato che il contratto di servizio pubblico concerne il traffico passeggeri e veicoli. La tabella qui di seguito riportata illustra alcune delle principali condizioni che l'impresa incaricata di dare esecuzione al contratto di servizio pubblico deve soddisfare:

Tabella 1

Linea	N. viaggi/settimana		Capacità: n. passeggeri/settimana (60 % cabina)		Capacità: n. veicoli/settimana		Prezzo massimo (in pesetas)			~ 24 ore sostituzione nave
	bassa	alta	bassa	alta	bassa	alta	poltrona	cabina	veicolo	
Stagione										
Barcellona — Palma di Maiorca	7	7	4 000	6 500	600	1 650	6 500	10 900	17 500	condizione
Barcellona — Ibiza	3	6	1 000	4 750	250	1 225	6 500	10 900	17 500	condizione
Barcellona — Mahón	2	6	450	5 200	100	1 300	6 500	10 900	17 500	condizione
Valencia — Palma di Maiorca	6	6	1 100	3 000	210	700	6 500	10 900	17 500	condizione
Valencia — Ibiza	1	3	200	2 250	25	500	6 500	10 900	17 500	condizione
Valencia — Mahón	1	1	100	500	30	130	6 500	10 900	17 500	condizione
Malaga — Melilla	6	7	1 200	7 000	180	1 300	3 600	6 200	18 400	condizione
Almeria — Melilla	6	7	1 800	11 500	270	2 300	3 600	6 200	18 400	condizione
Cadice — SC de Tenerife — Las Palmas	1	1	350 (100 % cabine)	350 (100 % cabine)	170	170	no	23 900	28 200	condizione

⁽²⁰⁾ La Corte di giustizia ha rilevato, nella causa 127/73, BRT II (Racc. 1974, pag. 313), che l'articolo 86, paragrafo 2, si applica solo se all'impresa è stata conferita una missione di interesse economico generale mediante provvedimento delle autorità nazionali. Il Tribunale ha fornito alcune indicazioni circa ciò che dev'essere considerato un «servizio di interesse economico generale»: nella causa C-66/86, Ahmed Saeed Flugreisen (Racc. 1989, pag. 803), ha affermato che la gestione di rotte aeree non redditizie dal punto di vista commerciale costituisce un servizio di questo tipo.

⁽²¹⁾ Racc. 1991, pag. I-5889.

- (79) Seguendo il ragionamento della predetta causa C-179/90 Mercati convenzionali porto di Genova, c'è innanzitutto da chiedersi fino a che punto le esigenze speciali del contratto di servizio pubblico affidate alla Tramed possono essere classificate come servizi di interesse economico generale.
- (80) Le autorità spagnole hanno sostenuto che, in assenza di compensazione, le forze di mercato non potrebbero fornire il livello richiesto per garantire la prestazione di servizi essenziali di trasporto marittimo nelle condizioni adeguate di regolarità, continuità, capacità/qualità e prezzo per tutto l'anno.
- (81) Conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, «per OSP s'intende qualsiasi obbligo imposto ad un vettore di garantire la prestazione di un servizio conforme a determinate norme di continuità, di regolarità, di capacità e tariffe che il vettore non assumerebbe ove considerasse esclusivamente il proprio interesse economico. Un OSP può essere imposto a servizi regolari ... nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello di servizio».
- (82) In base alle informazioni di cui dispone ⁽²²⁾, la Commissione ha constatato che la concorrenza alla quale deve far fronte la Tramed sulle linee in esame è nell'ambito del trasporto merci, non compreso dal contratto di servizio pubblico, e le cui navi non soddisfano comunque i criteri di capacità di passeggeri fissati nel predetto contratto. Inoltre va rilevato che nel corso della procedura nessuno dei concorrenti potenziali della Tramed ha dichiarato di essere in grado di soddisfare i criteri minimi stabiliti nel contratto concluso con la Spagna senza ricevere una compensazione.
- (83) Le autorità spagnole hanno presentato alla Commissione uno studio ⁽²³⁾ svolto da un ente autonomo, l'Università Politecnica di Madrid, sui costi supplementari legati all'esecuzione del contratto di servizio pubblico.
- (84) In base alla suddetta analisi, i due principali impegni che sono all'origine di costi supplementari e che l'impresa di trasporti non si assumerebbe se non fossero OSP sono:
- l'obbligo di garantire il servizio tutto l'anno per tutta la durata della concessione delle linee, con le variazioni di servizio tra alta e bassa stagione specificate nella gara d'appalto, e
 - la necessità di sostituire, in un lasso di tempo minimo, le imbarcazioni che non siano in grado di effettuare il servizio (non per questioni di manutenzione, bensì in seguito ad avarie, incidenti, ecc.); il tempo massimo concesso per provvedere alla sostituzione è quello di un viaggio completo di andata e ritorno, se dura più di 24 ore, o di 24 ore, se dura di meno.
- (85) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, tutte le linee oggetto della gara d'appalto presentano chiarissime caratteristiche di stagionalità, con una grande concentrazione di passeggeri e veicoli in alta stagione. Se si analizza il numero di passeggeri e veicoli trasportati su queste linee nel 1993, 1994, 1995 e 1996 — il periodo studiato prima di procedere alla gara d'appalto — si desume che il 55-60 % della domanda annuale di servizi di passeggeri e veicoli corrisponde all'alta stagione, soprattutto nel periodo delle vacanze estive ⁽²⁴⁾, e il 40-45 % al resto dell'anno (circa sette mesi). Ciò spiega il basso livello d'occupazione che si registra nel corso della maggior parte dell'anno.
- (86) Inoltre, in termini economici, il traffico è ancor più legato alla stagione, perché le tariffe al di fuori dell'alta stagione sono, in media, molto più basse di quelle praticate nei periodi di affluenza più massiccia di passeggeri e veicoli. Gli effetti cumulativi in termini di entrate fanno sì che il 60-65 % di esse si concentri d'estate, mentre il restante 35-40 % viene registrato nei restanti mesi dell'anno.

⁽²²⁾ Confronto con i dati dello studio: Impacto de la liberalización del cabotaje marítimo en los Estados miembros de la Unión Europea (Reglamento (CEE) n° 3577/92). Terza relazione: ottobre 1998 (Bilbao Plaza Marítima, SL; Scuola Tecnica Superiore per ingegneri navali del Politecnico di Madrid).

⁽²³⁾ Lettera del 30 marzo 1999 della Rappresentanza permanente di Spagna alla DG Trasporti ed energia.

⁽²⁴⁾ Lo studio realizzato dall'Università di Madrid, sul quale si basano queste cifre, presuppone che l'alta stagione si protragga per cinque mesi. La valutazione è più modesta per quanto concerne la durata dell'alta e della bassa stagione in relazione alla gara d'appalto, in quanto si stima che l'alta stagione duri tre mesi — ossia dal 15 giugno al 15 settembre. Ovviamente, quanto più breve è la bassa stagione (poco redditizia), tanto minore è la compensazione che ci si può attendere dallo Stato.

- (87) Da quanto sopra esposto si desume che non esiste alcun concorrente significativo che copra il traffico passeggeri e veicoli sulle linee in questione e in grado di offrire servizi che soddisfino i criteri di frequenza, capacità e continuità durante tutto l'anno, e capace di sostituire le navi entro 24 ore (in seguito chiamate «esigenze fondamentali»), come richiesto dal contratto di servizio pubblico.
- (88) Per questi motivi, la Commissione accetta l'argomentazione secondo cui le due esigenze fondamentali sopra menzionate implicano una differenza tra i servizi pubblici offerti dalla Tramed in riferimento al contratto e i servizi offerti in base a criteri di mercato (come quelli dei concorrenti). Le esigenze supplementari a carico della Tramed possono, pertanto, essere considerate di servizio di interesse economico generale.
- (89) Le esigenze fondamentali, così come le altre (tariffe massime, ecc.) che accompagnano necessariamente le prime in quanto parte inseparabile del contratto di servizio pubblico, trovano applicazione solo per l'impresa incaricata di dare esecuzione al contratto, nella fattispecie la Tramed.
- (90) I costi generati dal soddisfacimento di questi criteri particolari, che si aggiungono a quelli del servizio effettuato in funzione di criteri di mercato, sono i costi addizionali corrispondenti agli OSP imposti dal contratto di servizio pubblico.
- (91) Concludendo, si può affermare che, in assenza di concorrenti significativi che effettuino servizi passeggeri e veicoli sulle linee in questione, la Commissione ha ritenuto che i costi supplementari calcolati dal perito e per i quali la Tramed deve ricevere una compensazione sono quelli generati dalla fornitura del servizio in bassa stagione (tenuto conto del rispetto delle esigenze fondamentali e di quelle secondarie) e dalle spese supplementari associate all'esigenza di garantire la sostituzione delle imbarcazioni in 24 ore.

Necessità — Equivalenza

- (92) In assenza di un'adeguata gara d'appalto (cfr. considerando da 51 a 58), non si può supporre che la compensazione concessa alla Tramed corrisponda ai prezzi che si sarebbero determinati in funzione di criteri di mercato nelle stesse condizioni. Pertanto è opportuno esaminare se la compensazione concessa sia eccessiva rispetto ai costi degli OSP imposti dal contratto di servizio pubblico.
- (93) Nella sentenza relativa alla causa *La Poste* ⁽²⁵⁾, la Corte di giustizia ha sostenuto che «la corresponsione di un aiuto di Stato può, ex articolo 90, paragrafo 2, del trattato, sfuggire al divieto di cui all'articolo 92 del medesimo trattato, a condizione che l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente all'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e che la concessione dell'aiuto si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico».
- (94) Va anche ricordato che le autorità spagnole hanno pubblicato il bando di gara d'appalto per il contratto di servizio pubblico in data 17 dicembre 1997; la dotazione era di circa 1,1 miliardi di ESP (circa 6 600 000 EUR) all'anno. Nel quadro della gara d'appalto, la Tramed ha presentato un'offerta di 950 milioni di ESP (circa 5 700 000 EUR) all'anno per il contratto.
- (95) Una volta stabilita la specificità degli OSP nel quadro del contratto di servizio pubblico, occorre determinare in che misura il servizio debba essere sovvenzionato e se le compensazioni possono inibire lo sviluppo del commercio comunitario.
- (96) In base allo studio peritale, il metodo utilizzato per valutare la compensazione minima necessaria si basa sui costi supplementari necessari per garantire l'adempimento degli OSP nella bassa stagione. La

⁽²⁵⁾ Cfr. note 18 e 19.

bassa stagione è il periodo di tempo in cui, a quanto si afferma, i succitati OSP (servizio supplementare nella bassa stagione, rispettando tutte le altre esigenze e anche la possibilità di sostituzione della nave entro 24 ore) imposti dal contratto di servizio pubblico producono significative perdite di esercizio ⁽²⁶⁾.

- (97) Sulla scorta di tali elementi, l'esperto ha inserito nella prima colonna della tabella qui di seguito riportata i costi supplementari delle sette linee (su nove) che, a suo giudizio, registravano un deficit annuo. Le altre due colonne si riferiscono ai risultati reali della Tramed nel 1998-1999, su tutte le linee o su quelle che presentano un deficit netto annuo.

Tabella 2

Linea	Costi supplementari del CSP in milioni di pesetas (stima dell'esperto)	Tramed — Risultati reali di gestione (entrate-costi) tutte le linee		Tramed — Risultati reali di gestione (entrate-costi) linee deficitarie	
		Approccio scelto da CT		1998	1999
		1998	1999		
Costi variabili	CV supplementari	Inclusi CF + CV	Inclusi CF + CV	Inclusi CF + CV	Inclusi CF + CV
Barcellona — P.d. Maiorca		[...] (*)	[...]	[...]	[...]
Barcellona — Ibiza	96	[...]	[...]	[...]	[...]
Barcellona — Mahón	59	[...]	[...]	[...]	[...]
Valencia — P.d. Maiorca		[...]	[...]	[...]	[...]
Valencia — Ibiza	24	[...]	[...]	[...]	[...]
Valencia — Mahón	46	[...]	[...]	[...]	[...]
Malaga — Melilla	180	[...]	[...]	[...]	[...]
Almeria — Melilla	106	[...]	[...]	[...]	[...]
Cadice — Isole Canarie	188	[...]	[...]	[...]	[...]
Totale parziale	699	[...]	[...]	[...]	[...]

⁽²⁶⁾ La perizia è stata realizzata in primo luogo allo scopo di accertare i costi che doveva sostenere lo Stato in base a vari tipi di contratto sulle nove linee oggetto del contratto di servizio pubblico. Soltanto in una seconda fase, sulla base del concetto preesistente di costi/benefici, si è proseguita l'analisi al fine di stabilire i costi supplementari minimi associati al contratto di servizio pubblico durante la bassa stagione.

Le tabelle 2 e 3, qui di seguito riportate, illustrano i costi e le entrate supplementari derivanti dall'adempimento degli OSP imposti dal contratto di servizio pubblico. Il calcolo di tali costi ed entrate si basa sul concetto di «nave standard» (ad esempio «traghetto standard») che soddisfa una serie di requisiti fondamentali legati alle esigenze operative e tecniche.

Le entrate sono state calcolate sulla base delle entrate medie percepite sulle linee considerate con il «traghetto standard» negli ultimi due anni, tenendo conto delle tendenze osservate. I diversi componenti delle entrate considerate sono: passeggeri, loro veicoli, livello di servizio a bordo e carico.

I costi diretti (CD) sono quelli derivanti dai passeggeri, dai loro veicoli, dal livello di servizio a bordo e dal carico. I costi variabili (CV) comprendono la parte corrispondente al combustibile e alle tasse portuali, considerati proporzionalmente al tempo di navigazione e all'utilizzo dei porti.

I costi fissi (CF) della nave sono stati calcolati sulla base di un periodo di esercizio di 5 400 ore per tutto l'anno (350 giorni), ad eccezione dei concetti di ammortamento, costi finanziari e assicurazioni, che si calcolano sull'anno solare (365 giorni). I CF legati alla gestione separata delle diverse linee si calcolano sulla base del summenzionato «traghetto standard». I CF di tutte le linee, considerati complessivamente, sono proporzionali al numero minimo di entrate in porto richieste dalla descrizione tecnica di ciascuna linea.

I costi di sostituzione di una nave al fine di garantire la continuità del servizio sono stati calcolati presupponendo l'esistenza di un traghetto di ricambio. Sono state valutate diverse possibilità, in funzione della proprietà o del contratto di nolo, giungendo ad una media di 631 milioni di ESP all'anno.

Linea	Costi supplementari del CSP in milioni di pesetas (stima dell'esperto)	Trasmed — Risultati reali di gestione (entrate-costi) tutte le linee		Trasmed — Risultati reali di gestione (entrate-costi) linee deficitarie	
		Approccio scelto da CT		1998	1999
		1998	1999		
	CF supplementari	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi fissi	631	[...]	[...]	[...]	[...]
Totale parziale	631	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi supplementari totali	1 330	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi supplementari totali + IVA (16 %)		[...]	[...]	[...]	[...]
Offerta di Trasmed	950	[...]	[...]	[...]	[...]

(*) Determinati passaggi del presente atto sono stati modificati per evitare di divulgare informazioni confidenziali; detti passaggi figurano tra parentesi quadre e sono corredati di un asterisco.

- (98) La Commissione rileva che alcune linee non presentano un deficit annuo. Tuttavia, il contratto di servizio pubblico impone, anche per tali linee, esigenze supplementari di continuità, frequenza e capacità che generano costi e riducono i benefici dell'impresa. Sebbene le suddette linee non possano essere classificate come OSP, contribuiscono ad alleggerire l'onere finanziario a carico della Trasmed e, pertanto, a ridurre la quantità di risorse statali utilizzate per le compensazioni.
- (99) In tal senso, e anche se non sono stati concessi alla Trasmed diritti esclusivi di accesso al mercato, è opportuno ricordare la sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1993 nella causa C-320/91 (Corbeau) ⁽²⁷⁾. La Corte ha stabilito che l'obbligo del titolare di questa funzione di garantire i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi e giustifica quindi una limitazione della concorrenza da parte di imprenditori privati nei settori economicamente redditizi.
- (100) Gli imprenditori privati, se fossero infatti autorizzati a fare concorrenza al titolare dei diritti esclusivi nei settori di loro scelta corrispondenti a detti diritti, sarebbero in grado di concentrarsi sulle attività economicamente redditizie e di offrirvi tariffe più vantaggiose di quelle praticate dai titolari dei diritti esclusivi poiché, diversamente da questi ultimi, essi non sono tenuti economicamente ad effettuare una compensazione fra le perdite subite nei settori non redditizi e i profitti realizzati nei settori più redditizi.
- (101) Tenuto conto della possibilità di sovvenzione incrociata tra le diverse linee, da quanto fin qui esposto si desume che gli aiuti di Stato concessi alla Trasmed non superano l'importo minimo necessario per compensare i costi supplementari legati all'adempimento delle esigenze fondamentali del contratto di servizio pubblico. Il deficit totale registrato dalla Trasmed nel 1998 e 1999 è, rispettivamente, di 931 e 1 002 milioni di ESP. Tali somme corrispondono grosso modo ai 950 milioni di ESP di aiuti di Stato percepiti annualmente e sono inferiori rispetto ai costi supplementari totali previsti, pari a 1,33 miliardi di ESP, calcolati dall'esperto.
- (102) I dati della tabella di cui sopra evidenziano inoltre che il metodo scelto dalla Trasmed per calcolare le perdite, in cui si tiene conto dei risultati di tutte le linee del lotto, richiede meno risorse statali (cioè meno compensazioni) che se si fosse optato per un meccanismo di calcolo della compensazione per ogni singola linea, visto che in tal caso non si trarrebbe alcun vantaggio dai benefici registrati nelle due linee redditizie.
- (103) Su richiesta della Commissione, e al fine di verificare i risultati ottenuti in base al metodo seguito nella tabella 2, l'esperto ha realizzato una stima globale dei costi ed entrate totali che un'impresa incaricata di dare esecuzione al contratto di servizio pubblico (tenuto conto dell'azione globale sulle linee considerate, compreso il traffico merci) registrerebbe in alta e in bassa stagione ⁽²⁸⁾:

⁽²⁷⁾ Racc. 1993, pag. I-2533.

⁽²⁸⁾ Lettera della Spagna del 10 giugno 1999: «Memorandum della riunione tenuta con la DG VII a Bruxelles in merito al contratto di fornitura di servizi marittimi regolari di cabotaggio di passeggeri e veicoli».

Tabella 3

(in milioni di pesetas)

	Bassa stagione (7 mesi)	Alta stagione (5 mesi)	Anno intero (12 mesi)
Passaggeri/veicoli			
Entrate	3 775	6 287	10 062
Costi diretti	- 1 325	- 1 943	- 3 268
Margine lordo di vendita (subtotale 1)	2 450	4 344	6 794
CF	- 5 950	- 3 967	- 9 917
CV	- 700	- 1 708	- 2 408
CF + CV (subtotale 2)	- 6 650	- 5 675	- 12 325
Risultati operativi passeggeri/veicoli (1 + 2)	- 4 200	- 1 331	- 5 531
Carico supplementare			
Entrate	4 081	2 721	6 802
Costi diretti	- 1 684	- 1 123	- 2 807
Margine lordo di vendita	2 397	1 598	3 995
Risultati operativi carico supplementare	2 397	1 598	3 995
Risultati operativi passeggeri/veicoli + carico	- 1 803	267	- 1 536

- (104) Come si può desumere dalla tabella 3, i risultati di esercizio dei viaggi, considerando soltanto i passeggeri e i veicoli (coperti dal contratto di servizio pubblico), sono negativi sia in bassa che in alta stagione. Tuttavia, prendendo in considerazione tutto il flusso del traffico ⁽²⁹⁾, il deficit viene in un certo qual modo compensato dalla prestazione contestuale di servizi di trasporto merci (non compreso nel contratto di servizio pubblico), che in bassa stagione registra un deficit (-1,803 miliardi di ESP), ma che in alta stagione segna un eccedente rilevante (267 milioni di ESP). Ciò conferma il marcato carattere stagionale del traffico di traghetti al quale si riferisce il contratto di servizio pubblico, come già evidenziato in precedenza.
- (105) Per calcolare, in base a questo metodo, i costi supplementari derivanti dagli OSP del contratto di servizio pubblico, va ricordato che il traffico di passeggeri/veicoli registra, in bassa stagione, un deficit pari a 4,2 miliardi di ESP. Tale cifra, anche se compensata dai risultati positivi legati al trasporto merci, evidenzia un deficit globale di 1,803 miliardi di ESP in bassa stagione. Se si compensa il deficit della bassa stagione con i benefici dell'alta stagione, si ottiene una perdita complessiva di 1,536 miliardi di ESP. Poiché tale cifra riflette le perdite evidenziate in bassa stagione soltanto dal traffico passeggeri e veicoli, compensate da tutti gli altri risultati conseguiti nell'arco di tutto l'anno, si può affermare che le perdite di esercizio, pari a 1,536 miliardi di ESP, costituiscono i costi supplementari corrispondenti agli OSP del contratto di servizio pubblico.
- (106) Si giunge quindi alla conclusione che sia il metodo seguito nella tabella 2 sia quello applicato nella tabella 3 pervengono a risultati analoghi per quanto concerne i costi supplementari degli OSP, vale a dire 1,3 miliardi e 1,536 miliardi di ESP.
- (107) Dato che le due stime realizzate dall'esperto sono coerenti tra loro e che la seconda — che tiene conto dei costi e delle entrate totali dell'alta e bassa stagione — conferma la validità della linea ed è anche, in un certo senso, più pragmatica della prima stima, la Commissione accetta l'analisi. A tale proposito, va osservato che, nell'ambito della procedura, nessuna delle parti interessate ha presentato uno studio comparativo di questo tipo.

⁽²⁹⁾ I traghetti che possono trasportare passeggeri e veicoli possono anche imbarcare camion ed una certa quantità di merci, anche se il contratto di servizio pubblico non richiede la prestazione di tali servizi.

- (108) Va inoltre ricordato che la Tramed ha presentato un'offerta di 950 milioni di ESP che è stata accettata dalle autorità spagnole e che si colloca al di sotto del risultato più basso ottenuto dal perito (1,3 miliardi di ESP).
- (109) Pertanto, stante il fatto che la Commissione accetta il metodo applicato per stimare i costi supplementari legati all'esecuzione del contratto di servizio pubblico, si può concludere che i 950 milioni di ESP concessi alla Tramed non superano l'importo minimo necessario per l'adempimento degli OSP né in relazione alle esigenze fondamentali né alle altre esigenze incluse nel quadro del contratto di servizio pubblico.
- (110) Si può altresì concludere che il contratto di servizio pubblico in esame non assicura una compensazione eccessiva e, di conseguenza, che il meccanismo di compensazione non consente la sovvenzione incrociata di altre rotte (estrane al contratto pubblico) gestite dalla Tramed.
- (111) Per i suddetti motivi, sebbene gli aiuti non siano stati concessi in seguito ad un'adeguata procedura d'appalto, come già evidenziato, essi risultano necessari per garantire la prestazione di un servizio essenziale e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti, come dimostrato in precedenza.

RIPERCUSSIONI SUL COMMERCIO TRA STATI

- (112) Come previsto dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, nessuna deroga, in particolare alle regole di concorrenza, deve compromettere gli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità. In riferimento ai possibili effetti sulle condizioni degli scambi, la Commissione rileva quanto segue:

— *Primo anno del contratto (1998)*: durante il primo anno del contratto, le linee in questione sono o erano riservate a navi battenti bandiera spagnola, in conformità del regolamento (CEE) n. 3577/92⁽³⁰⁾.

— *Durata*: in fase di avvio della procedura, la Commissione ha rilevato che nella gara d'appalto la durata del contratto era stata fissata a sei anni, con la possibilità di due proroghe di 2 anni ciascuna. Nelle specifiche del contratto, la seconda proroga (dopo otto anni) era condizionata alla consultazione preliminare della Commissione. La durata del contratto così determinata avrebbe impedito la liberalizzazione del cabotaggio marittimo in conformità del regolamento (CEE) n. 3577/92. [...] Inoltre, contravverrebbe a quanto disposto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, visto che si tratta di OSP. Secondo tali orientamenti, «la durata dei contratti di servizio pubblico dovrebbe essere limitata ad un periodo ragionevole (di norma dell'ordine di cinque anni) (...). Allo scadere del contratto, va bandita una nuova gara d'appalto conformemente alla procedura sopra descritta».

Pertanto, le autorità spagnole hanno promesso che la durata del contratto non si protrarrà oltre il 26 luglio 2001 (42 mesi). Il contratto sostitutivo entrerà in vigore allo scadere del presente contratto e dovrà rispettare la legislazione comunitaria vigente (una procedura di bando di gara che dovrà adeguarsi ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione). Le autorità spagnole si sono impegnate a sospendere il pagamento degli aiuti corrispondenti a questo contratto alla suddetta data o prima di tale data.

— *Costituzione del lotto globalizzazione del contratto*: nell'avviare la procedura, la Commissione ha segnalato che le autorità spagnole non avevano spiegato adeguatamente perché le 9 (o 10) linee dovevano essere presentate sotto forma di lotti ed essere aggiudicate nell'ambito di un unico contratto che rischiava di compromettere, nella pratica, il processo di liberalizzazione del cabotaggio marittimo [previsto dal regolamento (CEE) n. 3577/92].

La Commissione intende precisare che, al fine di trovare un equilibrio tra le questioni di tesoreria dello Stato e le esigenze di accesso al mercato, gli Stati membri dispongono di un margine di valutazione per decidere l'aggiudicazione di contratti con OSP linea per linea o combinando

⁽³⁰⁾ Il regolamento (CEE) n. 3577/92 applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi negli Stati membri. L'articolo 6 sancisce che i servizi regolari di passeggeri e di traghetto effettuati, ad esempio, nel Mediterraneo o sulla costa spagnola sono esentati dall'applicazione del regolamento fino al 1° gennaio 1999.

alcune rotte in un lotto. Come già segnalato all'avvio della procedura, la Commissione nutrive una certa preoccupazione in merito ad alcune formulazioni del contratto per quanto concerne sia la sua durata sia la globalizzazione delle rotte in un contratto, perché potevano compromettere la liberalizzazione del cabotaggio e ridurre la concorrenza⁽³¹⁾. Tuttavia, poiché attualmente il contratto è limitato a 42 mesi e il rischio di effetti negativi sullo sviluppo del commercio e della concorrenza è ridotto al minimo, la Commissione ha deciso di non insistere su questo punto.

- Le autorità spagnole hanno anche garantito che i contratti successivi rispetteranno i requisiti comunitari applicabili (contratto di durata non superiore a cinque anni, disaggregazione delle rotte e stretta osservanza dell'obbligo di non compensare in misura eccessiva e non consentire sovvenzioni incrociate in attività in concorrenza) e che entreranno in vigore dopo un periodo ed una pubblicità sufficienti, in modo che tutte le imprese comunitarie di trasporti marittimi possano preparare le proprie offerte.
 - Le autorità spagnole hanno accettato di escludere immediatamente dal contratto la rotta Algeciras-Ceuta che opera senza corresponsione di una compensazione finanziaria.
- (113) La Commissione è peraltro consapevole che, per rispettare appieno i predetti impegni, sarà necessario un certo tempo. Pertanto autorizza la permanenza in vigore del contratto in esame fino al 26 luglio 2001 (per cui il contratto avrà una durata di 42 mesi). Tale termine è stato deciso sia affinché si possano elaborare completamente il quadro normativo e i nuovi contratti consultando i servizi della Commissione e l'industria marittima sia affinché i potenziali partecipanti alla gara d'appalto dispongano di tempo sufficiente per preparare le proprie offerte per i nuovi contratti.
- (114) Va poi rilevato che il periodo di concessione dell'aiuto è stato sensibilmente ridotto al fine di garantire la sua limitazione nel tempo. Inoltre il carattere transitorio dell'aiuto consentirà di modificare il sistema precedentemente dominante in Spagna (in base al quale si effettuavano servizi con le isole), nonché di istituire un adeguato sistema di appalti per tutti i contratti futuri.
- (115) Data la classificazione di «servizio di interesse economico generale» delle esigenze fondamentali e secondarie (OSP) imposte alla Tramed col contratto di servizio pubblico, dato che il finanziamento pubblico del contratto coincide con i costi supplementari sostenuti dall'operatore, che il succitato contratto non comporta quindi una compensazione eccessiva e che la sua durata e, di conseguenza, i suoi possibili effetti sullo sviluppo del commercio sono stati considerevolmente ridotti, si può affermare che la compensazione non ha compromesso lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse comunitario, come previsto dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

VI. CONCLUSIONI

- (116) La Commissione constata che la Spagna ha illegalmente dato esecuzione all'aiuto in oggetto alla Compañía Trasmediterránea in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, il compenso può essere autorizzato ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, anche se può trovare applicazione l'articolo 87, paragrafo 1, e non si possono accettare le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3.
- (117) L'ambito di applicazione della presente decisione si limita agli aspetti relativi all'aiuto di Stato e non pregiudica l'applicazione di altre norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna ha illegalmente dato esecuzione ad un aiuto di Stato alla Compañía Trasmediterránea in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, la compensazione può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

La Spagna porrà termine al contratto attuale entro il 26 luglio 2001, sospendendo qualsiasi versamento di aiuti entro o prima di tale data.

⁽³¹⁾ Considerando la quota di mercato della Tramed sul mercato spagnolo di servizi di passeggeri e di traghetto, la sopra citata relazione sul cabotaggio (cfr. la tabella 3) evidenzia che la Tramed gestisce 25 navi su un totale di 68, il che implica un totale di 179 102 tonnellate lorde per l'impresa, rispetto ad un totale di 287 160 tonnellate lorde.

I contratti successivi dovranno rispettare i requisiti comunitari applicabili (contratto non superiore a cinque anni, disaggregazione delle rotte e stretta osservanza dell'obbligo di non compensare eccessivamente né consentire sovvenzioni incrociate di attività concorrenziali). Tali contratti entreranno in vigore, previa un'adeguata pubblicità, solo al termine di un periodo sufficientemente lungo, in modo che tutte le imprese comunitarie di trasporti marittimi possano preparare le proprie offerte.

La linea Algeciras-Ceuta non fa parte del presente contratto e la Compañía Trasmediterránea non potrà ricevere alcuna compensazione finanziaria per quanto concerne la summenzionata linea.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2001

che modifica la decisione 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti

[notificata con il numero C(2001) 345]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.
- (4) Con la decisione 98/488/CE⁽²⁾ la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti e tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, scade il 31 marzo 2001.
- (5) A questo gruppo di prodotti è già stato più volte assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica.

- (6) È opportuno prolungare, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici per un periodo di diciotto mesi.
- (7) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 98/488/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri applicabili a tale gruppo sono validi dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 2002».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 219 del 7.8.1998, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2001

che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le importazioni di miele

[notificata con il numero C(2001) 348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 della decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti soggetti alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/597/CE⁽⁴⁾, stabilisce che gli Stati membri autorizzano le importazioni di miele da qualsiasi paese terzo. La decisione 2000/159/CE della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/31/CE⁽⁶⁾ relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza di residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio⁽⁷⁾, indica negli allegati i paesi terzi che hanno presentato un piano che enumera le garanzie offerte per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato 1 della direttiva 96/23/CE. È pertanto opportuno autorizzare l'importazione di miele soltanto dai paesi terzi che si conformano alla direttiva 96/23/CE, per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui. Occorre modificare di conseguenza la decisione 94/278/CE.

(2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/278/CE è modificata come segue:

- Nel terzo capoverso dell'articolo 1, sono cancellate le parole «e miele».
- Nell'allegato, è aggiunto quanto segue

«Parte XIV

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di miele

- (AR) Argentina
- (AU) Australia
- (BG) Bulgaria
- (BR) Brasile
- (CA) Canada
- (CL) Cile
- (CN) Cina
- (CU) Cuba
- (CY) Cipro
- (CZ) Repubblica ceca
- (EE) Estonia
- (GT) Guatemala
- (HR) Croazia
- (HU) Ungheria
- (IL) Israele
- (IN) India
- (LT) Lituania
- (MT) Malta
- (MX) Messico
- (NI) Nicaragua
- (NZ) Nuova Zelanda
- (RO) Romania
- (SI) Slovenia
- (SK) Slovacchia
- (SV) El Salvador
- (TR) Turchia
- (US) Stati Uniti
- (UY) Uruguay
- (VN) Viet Nam».

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU L 125 del 25.5.1996, pag. 10.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2001****recante quinta modifica della decisione 95/473/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Francia***[notificata con il numero C(2001) 352]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/159/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS e la IHN è stato fissato dalla decisione 95/473/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/172/CE ⁽⁴⁾.
- (3) Possono essere riconosciute soltanto le aziende che soddisfano i requisiti dell'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (4) La Francia ha notificato un focolaio di IHN nell'azienda riconosciuta «Pisciculture de Sangheen, 62102 Calais (Pas-de-Calais)», situata nella regione «Artois-Picardie».
- (5) Di conseguenza, tale azienda non soddisfa più, per quanto concerne la IHN, i requisiti dell'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.

(6) Questa azienda dev'essere pertanto soppressa, relativamente a questa malattia, dall'elenco delle aziende riconosciute che figura nell'allegato della decisione 95/473/CE, segnatamente al punto 2 ARTOIS-PICARDIE, terzo trattino.

(7) L'azienda suddetta rimane riconosciuta per quanto concerne la VHS.

(8) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/473/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 71.

ALLEGATO

I. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO RIGUARDA LA IHN E LA VHS**1. ADOUR-GARONNE**

- Pisciculture de Sarrance
F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
- Pisciculture des Sources
F-12540 Cornus (Aveyron)
- Pisciculture de Pissos
F-40410 Pissos (Landes)
- Pisciculture de Tambareau
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)
- Pisciculture «Les Fontaines d'Escot»
F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
- Pisciculture de la Forge
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

2. ARTOIS-PICARDIE

- Pisciculture du Moulin du Roy
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)
- Pisciculture du Bléquin
F-62380 Sényinghem (Pas-de-Calais)

3. LOIRE-BRETAGNE

- SCEA «Truites du lac de Cartravers»
Bois-Boscher
F-22460 Merleac (Côtes d'Armor)
- Pisciculture du Thélohier
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
- Pisciculture de Plainville
F-28400 Marolles les Buis (Eure-et-Loir)

4. RHIN-MEUSE

- Pisciculture du ruisseau de Dompierre
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
- Pisciculture de la source de la Deüe
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5. SEINE-NORMANDIE

- Pisciculture du Vaucheron
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

- Pisciculture Charles Murgat
Les Fontaines
F-38270 Beaufort (Isère)

II. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO RIGUARDA LA VHS**1. ARTOIS-PICARDIE**

- Pisciculture de Sangheen
F-62102 Calais (Pas-de-Calais)
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2001

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità in relazione a Cipro

[notificata con il numero C(2001) 371]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri, della Norvegia, della Svizzera, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Islanda e della Slovenia e della Croazia, quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE («uffici»), i quali costituiscono nel loro complesso lo strumento che permette nella pratica l'eliminazione del controllo sull'assicurazione nel caso di autoveicoli che stazionano abitualmente nei territori di tali paesi, sono disciplinate da convenzioni complementari alla convenzione tipo sul sistema della carta verde tra uffici nazionali di assicurazione del 2 settembre 1951 («convenzioni complementari»).
- (2) La Commissione ha adottato in seguito decisioni relative all'applicazione della direttiva 72/166/CEE, nelle quali si fa obbligo agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, stazionanti abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nei territori dei paesi terzi in questione e che sono oggetto delle convenzioni complementari.
- (3) Gli uffici nazionali di assicurazione hanno riesaminato e unificato i testi delle convenzioni complementari e li hanno sostituiti con una convenzione unica («la convenzione multilaterale di garanzia») che è stata conclusa il 15 marzo 1991 in conformità dei principi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE.

- (4) La Commissione ha successivamente adottato la decisione 91/323/CEE ⁽³⁾, del 30 maggio 1991, che abroga le convenzioni complementari che richiedono agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio dei paesi terzi in questione, sostituendo dette convenzioni complementari con la convenzione multilaterale di garanzia a decorrere dal 1° giugno 1991.
- (5) Cipro ha firmato la convenzione multilaterale di garanzia il 9 settembre 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2001, ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul territorio di Cipro e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione del 15 marzo 1991.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.⁽²⁾ GU L 129 del 19.5.1990, pag. 35.⁽³⁾ GU L 177 del 5.7.1991, pag. 25.